



17 gennaio 2013

***AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
DI INTERESSE DEL SETTORE***

Sommario

AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI	4
<i>Costruzioni: fallimenti e protesti ancora in crescita.....</i>	4
LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE	5
<i>D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, recante «disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».....</i>	5
AVCPpass	5
<i>Decreto Legge n. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.....</i>	7
<i>Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012.....</i>	11
<i>Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.....</i>	18
LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO	19
Piano città	19
Piano nazionale di edilizia abitativa	19
Autorizzazione paesaggistica.....	20
Ambiente.....	20
RELAZIONI INDUSTRIALI	22
Contrattazione integrativa territoriale	22
Piattaforma per il rinnovo del CCNL.....	22
Mercato del lavoro.....	22
INPS.....	27
INAIL.....	28
CNCPT.....	29
SENTENZE.....	30
FISCALITÀ EDILIZIA.....	31
Ipotesi di ricorso ANCE sull'IMU “magazzino”	31
legge di stabilità 2013 – MISURE FISCALI	31
“Decreto legge Sviluppo 2” – conversione in legge.....	36
Nuova “IVA per cassa”	39
Nuovo Studio di Settore per l'edilizia	40

LAVORI ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	41
<i>Missione ANCE in Algeria, 22-23 gennaio 2013</i>	41
<i>Missione dell'ANCE in Perù (Lima, 10-12 dicembre 2012)</i>	41
<i>Visita dell'ANCE in Brasile (Rio de Janeiro - San Paolo)</i>	42
SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	43
<i>Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi</i>	43
RAPPORTI COMUNITARI	44
<i>Energia Intelligente per l'Europa (EIE): il bando 2013 e la giornata informativa europea (Brussels, 23 Gennaio 2013)</i>	44
<i>Il nuovo regolamento UE che semplifica l'accesso ai fondi dell'UE per le imprese, le città, le regioni e i ricercatori europei</i>	45
<i>BEI: 345 Milioni di sostegno europeo per il primo grande progetto di energia solare in Nord Africa</i>	46
<i>Politica di coesione dell'UE 2014-2020: le proposte della Commissione Europea</i>	46
<i>Lancio europeo di un sistema di indicatori per il turismo sostenibile (22 febbraio 2013, Brussels)</i>	48
<i>Ultimo Bando annuale Life Plus 2013 per progetti ambientali</i>	48

Costruzioni: fallimenti e protesti ancora in crescita

La forte crisi nelle costruzioni in atto ormai da cinque anni continua a minare significativamente la tenuta del tessuto imprenditoriale del settore.

Il numero crescente delle imprese entrate in procedura fallimentare nelle costruzioni rappresenta un indicatore esplicito di difficoltà del settore .

Secondo i dati di Cerved Group, nelle costruzioni, **le imprese entrate in procedura fallimentare** sono passate da 2.216 nel 2009 a 2.776 nel 2011, con un **aumento del 25,3%**. Complessivamente in tre anni i fallimenti nel settore sono stati 7.552 su un totale di circa 33 mila nell'insieme di tutti i settori economici. Pertanto circa il 23% dei fallimenti avvenuti in Italia riguardano le imprese di costruzioni.

La tendenza si conferma anche nei **primi nove mesi del 2012** con un ulteriore aumento delle procedure fallimentari nelle costruzioni **del 6,1% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente** (+2% l'aumento dei fallimenti nel complesso dell'economia).

Dall'inizio del 2009 a settembre 2012, nelle costruzioni, sono circa 9.500 le imprese entrate in procedura fallimentare.

Le difficoltà del settore si evidenziano anche dalla **crescita dei protesti**. Secondo i dati Cerved Group, tra luglio e settembre 2012, sono più di 5.000 le società di costruzioni con almeno un protesto, **in aumento del 14% su base annua** (già +12,5% nel primo trimestre 2012 e + 17% nei tre mesi successivi su base annua). Nelle costruzioni le società protestate nel trimestre considerato rappresentano il 23% delle 22.000 rilevate in tutti i settori economici.

Nelle costruzioni, l'incidenza delle società protestate sul totale delle società operative nel settore, pari **all'1,6% nel periodo giugno-settembre 2012**, risulta significativamente più elevata rispetto ai valori precrisi (1%) e a quella rilevata negli altri settori economici (industria 0,9%; servizi 0,8%).

Il problema sempre più diffuso dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione ed il razionamento del credito da parte delle banche al settore delle costruzioni contribuiscono in modo rilevante a inasprire le situazioni di criticità nel settore.

Secondo i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Ance presso le imprese associate ad ottobre 2012, le imprese che realizzano lavori pubblici sono pagate dalla PA dopo 8 mesi e le punte di ritardo superano ampiamente i 24 mesi.

Sul fronte del credito, i dati della Banca d'Italia evidenziano una caduta del 38,2% del valore dei mutui erogati per investimenti in edilizia residenziale nel quadriennio 2008-2011 e del 44,3% per l'edilizia non residenziale. La tendenza negativa si rafforza nei primi nove mesi del 2012, con flessioni rispettivamente pari al 9,1% e al 32,2% su base annua.

LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE

D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, recante «disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2013, n. 5, il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, recante la «Disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», Codice dei Contratti Pubblici.

Il Regolamento attua l'articolo 196 del Codice dei Contratti Pubblici, sostituendo (recepandone in gran parte i contenuti) il D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, recante il «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare» a suo tempo previsto dalla legge n. 109/1994 e il D.M. 14 aprile 2000 n. 200, recante il capitolato generale d'onori per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa.

La nuova disciplina, che entrerà in vigore il 6 luglio 2013, disciplina la costruzione, demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati da Ministero della Difesa, svolte attraverso il Genio militare - l'organo della Difesa che si occupa di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture delle Forze armate.

AVCPpass

1. L'AVCPpass

Il 27 dicembre scorso è stata pubblicata on-line dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici la delibera attuativa dell'articolo 6 bis del Codice dei contratti approvata dal Consiglio, relativo all'introduzione del sistema del sistema AVCPASS (Authority Virtual Company Passport).

Il primo comma del citato articolo 6 bis del Codice dei contratti prevede, infatti, che dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice deve essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità. La pubblicazione della delibera è seguita al parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, che il 19 dicembre scorso si è espressa relativamente ai dati concernenti la partecipazione alle gare per le quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché in merito ai termini e alle regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della Banca dati.

2. Novità

Il sistema AVCPASS consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti alle gare di appalto per l'affidamento dei contratti pubblici.

L'AVCPASS consente, inoltre, agli operatori economici di inserire nel sistema, tramite l'apposita area dedicata, i documenti la cui produzione è a proprio carico e di poterli riutilizzare per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità dei documenti stessi.

A tal proposito, si vuole ricordare che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità, è formata con l'ausilio di due fonti: da una parte, le informazioni, messe a

disposizione della stazione appaltante, attraverso l'Autorità stessa (tra cui l'attestato SOA) e da altri Enti (ad. la Prefettura); dall'altra, le informazioni, che sono nell'esclusiva disponibilità dell'operatore economico, da questi inserite nella c.d. "Libreria Virtuale". Conseguentemente, per l'attestazione SOA, non sarà necessario alcun caricamento sul sistema AVC_{PASS} da parte dell'operatore economico, essendo già presente all'interno della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso il casellario dell'Autorità stessa.

Indipendentemente dalla tipologia d'impresa e dal settore di appartenenza, il sistema AVC_{PASS} prevede che tutti gli operatori economici, concorrenti a gare per l'affidamento di contratti pubblici, creino on line un proprio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico", cui potranno accedere le stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti.

L'AVC_{PASS} impatterà maggiormente sul "modus operandi" delle imprese che operano nel settore dei contratti pubblici di servizi (anche di ingegneria) e di forniture, che, com'è noto, devono qualificarsi integralmente gara per gara.

Per quanto concerne i lavori, i maggiori effetti si avranno per le imprese che si dovranno qualificare, per gli appalti di importo pari o inferiore a 150 mila euro, ossia attraverso: a) importo dei lavori analoghi eseguiti; b) costo complessivo sostenuto per il personale; c) adeguata attrezzatura tecnica (su cui, articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010). In tali casi, infatti, il concorrente è tenuto a mettere a disposizione on-line i documenti che dimostrino i requisiti tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti (ad. es. i lavori analoghi).

Per la partecipazione a gare di appalto di importo a base d'asta superiore a euro 20.658.000, poi, sarà necessario il caricamento online dei bilanci ai fini della dimostrazione del requisito aggiuntivo relativo alla cifra di affari (art. 61, comma 6, D.P.R. n. 207/2010).

3. Demo del sistema

L'Autorità di vigilanza, per una maggiore comprensione del sistema AVCPass, ha reso disponibile sul proprio portale www.avcp.it una versione dimostrativa del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Il servizio, erogato a soli fini dimostrativi, è reso disponibile a tutti gli Utenti che vogliano accedervi per iniziare a conoscere le funzionalità del sistema. A tal fine, l'Autorità fa presente che:

- le credenziali di accesso (CF Operatore Economico e CF Utente) sono acquisite in maniera semplificata, senza alcun controllo e possono essere codici fittizi;
- sono abilitate le sole funzionalità dimostrative;
- tutti i documenti in esso caricati potranno essere visibili all'intera comunità di Utenti.

Su quest'ultimo punto, l'AVCP, inoltre, raccomanda di non effettuare upload (ossia il caricamento) di documenti confidenziali e/o contenenti dati personali propri o di soggetti terzi.

Effettuata la registrazione in forma semplificata, si accede a tre menù principali:

- "Cruscotto gestione PASSoe", che permette all'utente di avere una visione complessiva dello stato dei PASSoe gestiti;
- "Creazione PASSoe", ossia del documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC_{PASS}, ed è pertanto necessario per consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato;
- "Gestione Libreria", che permette la gestione dei documenti tra quelli precedentemente caricati nella Libreria Virtuale.

4. Obbligatorietà

Riguardo all'obbligatorietà del sistema AVC_{PASS}, l'Autorità ha, in parte, recepito nella delibera pubblicata il 27 dicembre 2012 le osservazioni che l'Ance, insieme alle altre Associazioni di categoria, ai principali operatori del mercato nonché alle Stazioni Appaltanti, ha rappresentato in merito ai contenuti della bozza di delibera, pubblicata sul sito dell'Autorità il 13 dicembre 2012.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio, con la delibera definitiva, ha previsto un arco temporale più ampio al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti.

In particolare, all'articolo 9 della delibera in esame è previsto (superando la tempistica individuata nel precedente schema di delibera) che il sistema AVC_{PASS} è:

- facoltativo dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 20 milioni di euro;
- facoltativo dal 1° marzo 2013 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40 mila euro;
- obbligatorio dal 1° luglio 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40 mila euro, con l'eccezione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico nonché per i settori speciali per i quali il sistema diverrà:
 - o facoltativo dal 1° ottobre 2013;
 - o obbligatorio dal 1° gennaio 2014.

Il sistema dell'AVC_{PASS} rimane, pertanto, escluso per gli appalti di importo inferiore a 40 mila euro, per i quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente.

Decreto Legge n. 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto crescita 2).

Nell'ambito di tale provvedimento, si segnalano alcune disposizioni di interesse per il settore:

- art. 6, comma 3 (forma dei contratti di appalto):

Contiene una disposizione che modifica l'art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici, nel senso che il contratto di appalto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata. Si tratta di una modifica volta ad introdurre l'utilizzo di documenti in formato digitale.

- art. 11, comma 4 (edilizia scolastica):

Con riferimento al Piano nazionale di edilizia scolastica previsto dal D.L. n. 5/2012, volto alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio scolastico esistente e di costruzione di nuovi edifici scolastici, si prevede la possibilità di utilizzare strumenti finanziari quali i fondi immobiliari territoriali. A tali fondi possono essere conferiti edifici scolastici da dismettere e aree per nuove costruzioni al fine di realizzare un patrimonio scolastico nuovo e maggiormente efficiente.

- art. 17 (procedura fallimentare):

Si apportano modifiche al R.D. n. 267/1942, in materia di procedure concorsuali, volte ad aggiornarne le relative comunicazioni in aderenza ai nuovi sistemi telematici.

- art. 18 (procedura per crisi da sovraindebitamento):

Sono apportate numerose modifiche alla legge n. 3/2012, che ha introdotto un meccanismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per le piccole imprese, che non rientrano nell'area di applicazione delle procedure concorsuali del fallimento e del concordato preventivo perché aventi tutti i requisiti dimensionali previsti dal R.D. n. 267/1942 (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi

precedenti l'istanza di fallimento; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei medesimi tre esercizi; ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore a 00.000 euro). Lo strumento riguarda pertanto imprese di piccole dimensioni. Si tratta di modifiche volte a trasformare lo strumento introdotto all'inizio del 2012, da meccanismo negoziale di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, in un meccanismo in chiave concordataria.

La modifica più rilevante, infatti, anche per dare slancio ad un istituto che ad oggi ha avuto scarsissima applicazione, consiste nel prevedere che i creditori che non aderiscono al piano di rientro presentato dal soggetto indebitato non sono più da considerarsi debitori estranei all'accordo, che devono essere soddisfatti integralmente, ma sono vincolati dall'accordo stesso, sempre che lo stesso sia stato concluso con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi.

- art. 33 (misure per le infrastrutture):

La norma introduce una disposizione volta a favorire il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di grandi infrastrutture. Si prevede, infatti, che, in via sperimentale, per opere di importo superiore a 500 milioni di euro:

a) la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015

b) per le quali non siano previsti contributi a fondo perduto,

c) per le quali sia accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario

è riconosciuto al titolare del contratto di partenariato un credito di imposta a valere sull'Ires e sull'Irap generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento.

- art. 33 bis (requisito della cifra di affari):

La norma introduce una disposizione di tipo transitorio (comma 19 bis) nell'ambito dell'art. 357 del D.P.R. n. 207/2010, prevedendo, con riguardo al requisito della cifra di affari richiesto per le gare di importo superiore a 20.658.000,00 euro, che fino al 31 dicembre 2015 il relativo periodo di attività documentabile sia riferito non più ai cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, ma ai cinque migliori anni sui dieci precedenti a detta pubblicazione.

Tale modifica, fortemente voluta dall'Ance, è stata introdotta, grazie anche all'azione associativa, proprio al fine di tutelare il tessuto produttivo, costituito da numerose imprese che operano nel settore edile, in ragione della grave e perdurante situazione di crisi. Si è in tal modo provveduto ad estendere, in analogia con quanto previsto per i requisiti di qualificazione SOA, il periodo in cui individuare il quinquennio con riferimento al quale deve essere data dimostrazione della congruità del fatturato in ragione dell'importo da eseguire. Infine, il termine previsto del 31 dicembre 2015 appare idoneo a superare l'attuale momento di contrazione della spesa pubblica ed a tutelare la media impresa, consentendole per i prossimi tre anni di continuare a partecipare alle gare di maggiore importo.

- art. 33 ter (anagrafe unica delle stazioni appaltanti):

La norma prevede che sia istituita presso l'Autorità di vigilanza l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici hanno infatti, secondo tale disposizione, l'obbligo di iscriversi all'anagrafe che viene istituita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, prevista dall'art. 6 bis del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti hanno, altresì, l'obbligo di aggiornare i propri dati identificativi. In caso di mancata iscrizione o mancato aggiornamento dei dati, tali inadempimenti comportano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

- art. 33 quater (svincolo delle garanzie di buona esecuzione):

E' stata modificata la norma di cui all'art. 113 del codice dei contratti pubblici, prevedendo che lo svincolo della garanzia di buona esecuzione, avvenga in ragione dell'avanzamento dei lavori fino ad un massimo dell'80% dell'importo garantito, invece che nel limite del 75%. Di conseguenza, la stazione appaltante potrà trattenere l'importo residuo fino al collaudo nella misura massima del 20% e non del 25%. Si prevede, inoltre, per i settori speciali per i quali non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 113, che, in caso di opere per le quali sia prevista la messa in esercizio prima del collaudo, si abbia, a seguito dell'esercizio protratto per un anno, lo svincolo automatico della garanzia di buona esecuzione per la parte corrispondente a dette opere, mantenendo ferma la quota del 20% dell'importo garantito fino al collaudo dell'opera o fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto per il collaudo. Infine, la norma chiarisce che la nuova disciplina dello svincolo della cauzione nella misura massima dell'80%, trova applicazione per i contratti affidati tramite procedure il cui bando sia pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge o la cui lettera di invito sia inviata dopo detta data.

- art. 33 quinquies (revisione triennale dell'attestato SOA) :

Su azione dell'Ance, è stata ottenuta la proroga della previsione introdotta dal decreto legge n. 73/2012, convertito con la legge n. 119/2012, che prevedeva l'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA dal 25% al 50%. Considerato che la perdurante situazione di crisi ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni, si è ritenuto necessario prorogare tale misura, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2012, fino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire alle imprese interessate di mantenere la possibilità di partecipare alle gare d'appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attualmente attestate.

- art. 34 (finanziamento Anas; servizi pubblico locali; oneri di pubblicazione dei bandi):

La norma contiene una disposizione (c. 11) relativa all'Anas, con la quale si prevede l'utilizzabilità di fondi per 400 milioni di euro per pagare lavori e forniture già eseguiti.

Contiene, altresì, disposizioni in materia di servizi pubblici locali(c. 20 e ss.), resesi necessarie a seguito della dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale relativamente all'art. 4 del D.L. n. 138/2011, come modificato dai D.L. n. 1/2012 e n. 83/2012 (sent. C. Cost. n. 199/2012). In sintesi, la disposizione in esame prevede che, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, debba essere rispettata la disciplina europea e che tale affidamento debba essere preceduto da un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico affidati ed i compensi previsti. Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge la relativa relazione giustificativa deve essere pubblicata entro il 31.12.2013. Per quegli affidamenti per i quali non sia prevista una data di scadenza, la stessa deve essere inserita nei contratti, pena la cessazione dell'affidamento per il 31.12.2013. Infine, per quanto concerne gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società quotate o a società da queste controllate, gli stessi cessano alla rispettiva data di scadenza; ove non sia prevista una data di scadenza, cessano il 31.12.2020.

All'art. 34, comma 35 è prevista una norma, introdotta in sede di conversione del decreto legge, in base alla quale, a partire dai bandi ed avvisi pubblicato dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli stessi per estratto sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del codice dei contratti pubblici, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario della gara entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Si tratta di una disposizione fortemente iniqua, poiché si intende tramite la stessa, in un momento di pressante scarsità di risorse per le pubbliche amministrazioni, scaricare sulle imprese il costo di adempimenti che, tuttavia, afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, quali la pubblicità dei bandi sui quotidiani. Non sembra infatti corretto rimettere agli operatori economici costi ulteriori che non competono alla propria attività di impresa, peraltro in un momento in cui anche il settore economico sta vivendo una situazione di drammatica sofferenza. Sarebbe pertanto opportuno evitare di inserire disposizioni che alterano, nei rapporti tra imprese e amministrazioni, l'equilibrio dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, e ciò soltanto in funzione della situazione emergenziale che il Paese sta vivendo. In ragione di tali argomentazioni, l'Ance ha provveduto ad intervenire presso il Parlamento, nel corso dell'iter della legge in esame, e presso gli organi governativi per tentare di contrastare tale disposizione e sta proseguendo nell'attività diretta a superare tale aggravamento di costi.

- art. 34 decies (Società Stretto di Messina S.p.A.):

La norma intende intervenire sul rapporto tra la società Stretto di Messina ed il contraente generale affidatario delle attività di realizzazione dell'opera. Si prevede infatti, che, in considerazione della difficile situazione economica e della necessità di verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario dell'opera, le parti contrattuali debbano stipulare, entro il 1° marzo 2013, un atto aggiuntivo per recepire i contenuti della disposizione in esame. In particolare, si prevede che, entro 60 giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina deve presentare al CIPE, oltre agli elaborati tecnici, anche i piani economico-finanziari con un'analisi che attesti la sostenibilità dell'investimento. Dopo l'esame del progetto definitivo la società stessa deve avviare un'iniziativa per la selezione di finanziatori privati. Qualora tali finanziatori non siano individuati, così come in caso di mancata approvazione del progetto definitivo, si determina la caducazione degli atti contrattuali di concessione e delle convenzioni tra la società concessionaria e l'affidatario. A seguito di tale caducazione, alla controparte contrattuale potrà essere riconosciuto un indennizzo pari al valore delle prestazioni progettuali effettuate ed un'ulteriore somma pari al 10% di tale importo. Si precisa, infine, che la società Stretto di Messina potrà essere autorizzata, in caso di approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE, a realizzare lavori funzionali alla domanda di trasporto della zona interessata, anche qualora l'opera principale non venga realizzata.

- art. 36 (contratti di rete):

Il comma 4 apporta alcune modifiche alla disciplina delle c.d. "reti di imprese" previste dall'art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito con la legge n. 33/2009. Si prevede, infatti, che la possibilità che il contratto di rete abbia un fondo patrimoniale ed un organo decisionale, non implica che lo stesso acquisisca soggettività giuridica, a meno che il medesimo contratto non sia iscritto nel registro delle imprese. In sostanza, quindi, l'acquisizione della soggettività giuridica avviene su base volontaria. Qualora la rete di imprese acquisisca soggettività giuridica, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete, mentre se non viene acquisita tale soggettività l'organo agisce in rappresentanza delle imprese componenti la rete.

La norma chiarisce che, se è prevista la costituzione di un fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e che, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete acquista soggettività giuridica.

Il comma 5 bis della disposizione in esame apporta una modifica all'art. 34 del codice dei contratti pubblici, riguardante i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di gara. Si introduce, infatti, una nuova lettera e-bis), che include tra i soggetti ammessi alle procedure, anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, estendendo alle stesse la disciplina di cui all'art. 37, relativa ai raggruppamenti temporanei. Nell'ambito

dell'art. 37 è poi inserito un comma 15 bis, con il quale si specifica che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione "in quanto compatibili" anche con riferimento alla partecipazione alle gare delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.

L'inserimento tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare anche con riferimento alle reti di imprese costituisce un'importante innovazione che potrà, per il settore dei lavori pubblici, incentivare il ricorso a detto strumento. Tuttavia, la normativa richiede un rilevante sforzo interpretativo per comprenderne appieno la portata. Si tratta, infatti, di chiarire se la rete di imprese possa partecipare in quanto tale e in tal caso, presumibilmente, ove la stessa abbia acquisito soggettività giuridica ai sensi del comma 4 quater, ultima parte, dell'art. 3 del D.L. n. 5/2009, ossia qualora la rete sia dotata di un fondo comune. In alternativa, la disposizione potrebbe avere il significato di richiedere la costituzione di un'associazione temporanea tra le imprese aderenti alla rete (così come potrebbe far ritenere il termine "aggregazioni tra le imprese", utilizzato dal legislatore), ma in tal caso la norma avrebbe scarsa portata innovativa, essendo già ammissibile che imprese aderenti alla rete costituiscano tra loro un'associazione temporanea volta alla partecipazione alla singola gara, ai sensi dell'art. 34, lettera d).

Per quanto attiene poi all'applicazione della disciplina concernente le associazioni temporanee d'impresa, attraverso il rinvio all'art. 37, occorre effettuare un'attenta valutazione di compatibilità delle disposizioni della norma richiamata alle aggregazioni tra imprese aderenti alla rete. Non vi è dubbio, infatti, che trovino applicazione le regole relative alla qualificazione cumulativa tipica delle ATI, mancando anche nel caso del contratto di rete una qualificazione autonoma in capo alla rete stessa. Si possono tuttavia, sin da ora, prospettare una serie di problemi applicativi, quali ad esempio il profilo della responsabilità, che potrebbe variare a seconda della presenza o meno del fondo patrimoniale, e della necessità di individuare un'impresa mandataria, che potrebbe variare invece a seconda della presenza o meno di un organo comune.

Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012

L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato sul proprio sito l'atto di Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 (GURI n. 185 del 9/8/2012) in cui sono chiariti alcuni punti riguardanti l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento (cfr. artt. 49 e 50 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006 e artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE). Anche la giurisprudenza è più volte intervenuta sull'istituto e, da ultimo, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito la propria posizione sul rapporto tra tale istituto ed il subappalto.

L'Autorità ricorda che l'avvalimento consiste, in estrema sintesi, *"nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi"*.

Alla luce di tali interventi sembra opportuno fornire un quadro riassuntivo dei principali aspetti dell'istituto che sono stati esaminati e chiariti.

1. Requisiti soggettivi ed oggettivi

La determinazione, dopo brevi cenni sull'istituto dell'avvalimento, si preoccupa di fornire un'interpretazione certa sulla problematica dell'applicabilità dell'istituto ai requisiti soggettivi.

In particolare, l'Autorità, partendo dall'intrinseca natura «soggettiva» dei suddetti requisiti, ha desunto che è inammissibile il ricorso all'avvalimento per dimostrare il possesso degli stessi, poiché tale istituto non si presta ad essere utilizzato per requisiti "personali", e cioè inscindibili dal soggetto avvalso, mentre trova applicazione in rapporto ai requisiti

“oggettivi” di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo (tra cui anche l’attestazione SOA), che, al contrario, possono essere messi a disposizione dell’impresa ausiliata.

Dopo aver fornito in linea generale la propria posizione, l’Autorità affronta singolarmente alcuni requisiti di carattere soggettivo aventi particolare rilevanza per le procedure di gara.

2. Certificazione di qualità

Tra i requisiti soggettivi per i quali dovrebbe essere escluso il ricorso all’avvalimento, l’Autorità ricomprende anche la certificazione di qualità (UNI EN ISO), dando così una soluzione interpretativa sull’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento che appare in controtendenza con l’orientamento del Consiglio di Stato.

La giurisprudenza, infatti, ha spesso ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento anche con riguardo alla disponibilità di requisiti che l’Autorità ricomprende tra quelli soggettivi, in base alla considerazione che non è la tipologia del requisito a costituire un limite invalicabile per l’applicabilità dell’istituto, ma l’effettiva traslazione dal soggetto avvalso a quello avvalente della struttura cui è legato il requisito “soggettivo” (cfr. sez. III, 18/4/2011, n. 2343 e n. 2344; Sez. V, 26/5/2011, n. 3066; Sez. V, 10/11/2011, n. 6079; Sez. III, 15/11/2011, n. 6040).

Al riguardo, si ritiene che la tesi giurisprudenziale sopra esposta possa ritenersi in linea con la finalità dell’istituto di incentivare la concorrenza, agevolando l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti. Si ritiene, inoltre, che l’ampliamento della portata dell’istituto dell’avvalimento possa essere comunque bilanciato dalla responsabilità solidale dell’ausiliaria. Il legislatore italiano, nel recepire la direttiva comunitaria, ha, infatti, riconosciuto un “rilevato esterno” all’impresa ausiliaria, la quale è responsabile in solido (con il concorrente) nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (cfr. articolo 49, comma 4, del codice dei contratti e T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 27 dicembre 2007, n. 14081).

E’, tuttavia, necessario osservare come il ricorso all’avvalimento, riferito alla certificazione di qualità, rimanga di difficile attuazione, poiché se, in astratto, la ricostruzione è, come visto, coerente con l’istituto in generale, in concreto, la traslazione da un soggetto ad un altro di tale requisito pone ulteriori incertezze.

L’avvalimento è, infatti, basato sulla possibilità di eseguire un appalto con le risorse proprie di un’impresa terza che assume la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, tanto che non si rinviene alcun rischio per la stessa che può contare, per una corretta esecuzione del contratto, su un’organizzazione professionalmente “qualificata”, oltre che sulla responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria.

Come la stessa giurisprudenza favorevole rileva, il requisito soggettivo non è, tuttavia, sempre ricollegabile ad un singolo elemento individuato all’interno dell’ausiliaria, ma è spesso riferibile *“all’intera organizzazione dell’impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività”* (Cons. di Stato n. 2344/2011 cit. in merito alla certificazione di qualità). Ne consegue, in ragione della peculiarità della certificazione di “qualità”, come requisito che identifica una struttura che agisce in modo “qualificato”, la necessità per l’ausiliato di avvalersi dell’intera organizzazione aziendale del soggetto cui è direttamente riferibile tale requisito.

In tale ricostruzione l’avvalimento potrebbe essere, quindi, snaturato a favore di un’operazione assimilabile alla cessione temporanea d’azienda o di un suo ramo, oppure, come *extrema ratio*, alla messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale.

Tanto osservato, residua un margine d’incertezza sull’applicabilità della tesi giurisprudenziale esaminata, considerato che il requisito della qualità aziendale deve essere comunque riferito all’intera struttura dell’impresa ausiliaria e non ad una singola parte di essa.

Nella completa traslazione della qualità espressa dall'organizzazione aziendale dell'avvalsa, intesa nel suo complesso, vi è, infatti, il pericolo di trasformare il ruolo dell'impresa ausiliata che, avvalendosi *in toto* della prima potrebbe divenire un mero centro d'imputazione di rapporti giuridici e di coordinamento delle prestazioni svolte.

3. Iscrizione alla CCIAA e in albi professionali

Nell'analisi dell'avvalimento è spesso risultata problematica l'applicabilità dell'istituto ai requisiti di cui all'articolo 39 del Codice, connotati da un elevato tasso di "soggettività", poiché configuranti uno "status".

In particolare, con riguardo all'iscrizione al registro delle imprese, l'Autorità osserva nella determinazione n. 2/2012 che tale iscrizione rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. Dalla natura squisitamente soggettiva dell'adempimento richiesto ne discende che la mancata iscrizione non può, quindi, essere posseduta tramite l'iscrizione di altra impresa.

Per quanto concerne gli altri requisiti connotati da un elevato tasso di "soggettività", l'Autorità afferma che qualora sia previsto un *"meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali"* non è possibile ammettere il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione del possesso di specifiche abilitazioni o iscrizioni agli albi professionali *"altrimenti si finirebbe per sovvertire e vanificare le scelte operate dal legislatore, che ha prescritto, per l'esercizio di determinate attività, una regolamentazione ad hoc"*.

L'Autorità porta a titolo di esempio la giurisprudenza in materia d'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, secondo la quale non è possibile avvalersi della struttura aziendale dell'impresa ausiliaria, poiché in tal modo non sarebbero soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale a tutela del bene ambientale. La normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene, infatti, necessario che i soggetti abilitati siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tanto inscindibili, da connotare tali soggetti a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-ter, sentenza n. 10080/2011). A conferma di tale posizione, anche la giurisprudenza di legittimità, in sede penale, ha dedotto che l'iscrizione all'Albo, in quanto titolo abilitativo, ha natura personale (cfr. Corte di Cassazione n. 38635/2005).

Stanti queste premesse, per l'Autorità l'avvalimento non può riguardare neppure altri requisiti di carattere strettamente personale, ossia il nulla osta di sicurezza (N.O.S.) e l'Autorizzazione Preventiva, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza (cfr. legge 3 agosto 2007 n. 124 e DPCM del 22 luglio 2011).

4. Avvalimento negli appalti di lavori

La determinazione dell'Autorità n. 2 del 1° agosto 2012 affronta, tra le altre, le problematiche attinenti all'avvalimento della qualificazione SOA e dei requisiti professionali, richiesti in sede di esecuzione del contratto.

Al riguardo, la stessa Autorità rileva la possibilità di fare integrale ricorso all'attestazione SOA di un operatore economico terzo, purché l'offerente, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, dimostri di operare abitualmente nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara. Ne consegue, per l'impresa ausiliata, la necessità di presentare in gara un certificato della camera di commercio dalla quale si evinca una coerenza tra l'oggetto sociale e la prestazione dedotta nel contratto di appalto.

L'Autorità non chiarisce cosa debba intendersi con il termine "settore"; tuttavia, si ritiene che con tale termine si intenda genericamente fare riferimento all'attività riconducibile ai "lavori", intesi nel senso più ampio. Al riguardo si potrebbe ipotizzare che un'impresa, operante nell'edilizia, possa, indipendentemente da ogni categoria posseduta, avvalersi di

altra impresa per la realizzazione di un impianto e viceversa. Il termine “settore” non deve essere, quindi, inteso come sinonimo di tipologia di lavori o categoria di qualificazione.

Si ritiene in proposito che una diversa lettura apparirebbe in aperto contrasto con la direttiva europea sull'avvalimento e, più in generale, con il principio della libera concorrenza.

Di contro sull'argomento è, invece, condivisibile la suddetta ricostruzione “restrittiva” dell'avvalimento, poiché il requisito dell'iscrizione alla camera di commercio deve ritenersi un requisito avente carattere personalissimo, in quanto attiene all'idoneità professionale, e come tale ha carattere personale ed è inderogabile; tale requisito deve, pertanto, essere posseduto in proprio dall'operatore economico che contrae con la pubblica amministrazione e non tramite un terzo avvalso.

5. Qualificazione SOA

L'Autorità dopo aver ha fugato ogni dubbio circa la possibilità per un'impresa non in possesso di attestazione SOA di potersi avvalere dell'attestato di un'altra impresa, affronta nel prosieguo della determinazione n. 2/2012 la questione del divieto di utilizzo frazionato dei requisiti previsto dall'articolo 49, comma 6 del codice.

Tale problematica può essere scissa idealmente in due aspetti.

Il primo aspetto concerne il contenuto del primo periodo dell'articolo 49, comma 6, del Codice che prevede: *“per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione”* salvo, come indicato nel secondo periodo dello stesso articolo, che sia il bando di gara ad ammettere *“l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni”*.

Il secondo aspetto della questione riguarda l'ultima parte dell'articolo 49 citato che specifica altresì come resta fermo *“il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria”*.

Riguardo al primo aspetto (c.d. divieto di avvalimento plurimo), si condivide quanto evidenziato dall'Autorità, ossia che il divieto di avvalersi di più imprese ausiliarie per la medesima categoria sia esplicitamente contenuto nel comma 6 dell'articolo 49, che precisa chiaramente che, per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione.

In altri termini, dunque, i concorrenti non possono avvalersi di più imprese per raggiungere la qualificazione nella categoria di lavori richiesta.

Quanto, invece, al secondo aspetto del divieto di frazionamento dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio della SOA, l'Autorità assimila a tale divieto il requisito della cifra d'affari in lavori svolta negli ultimi 5 anni per gli appalti di importo superiore a 20,658 milioni di euro.

Secondo l'Autorità è, infatti, da ritenersi inammissibile il ricorso all'avvalimento frazionato per la dimostrazione della cifra d'affari minima. Il presupposto di questa interpretazione risiede nella considerazione che l'oggetto dell'avvalimento deve riferirsi all'insieme indivisibile di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, elencati dall'articolo 79 del Regolamento, d.P.R. n. 207/2010, i quali solo se considerati nel loro insieme consentono la qualificazione del concorrente.

Tuttavia, a parere dell'Associazione, la ricostruzione dell'Autorità pone serie perplessità, in quanto il comma 6 dell'articolo 49 del codice fa espresso riferimento ai requisiti *“che hanno consentito il rilascio della SOA”*, mentre il requisito della cifra d'affari costituisce requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto all'attestato SOA.

Più in generale, su di un piano sistematico, si ritiene che non vi sia uno stretto collegamento tra fatturato dimostrato in sede di qualificazione SOA e fatturato dimostrato

per la partecipazione alla gara di importo superiore alla predetta soglia di 20,658 milioni di euro. Il quinquennio dell'attestazione SOA è, infatti, calcolato sui migliori 5 degli ultimi 10 risultanti dai bilanci depositati alla data della stipulazione del contratto di attestazione con la SOA. Il quinquennio portato all'attenzione della stazione appaltante per la cifra d'affari è, invece, relativo agli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Si tratta, quindi, di requisiti che soltanto in limitatissimi casi possono coincidere, proprio perché il primo è un requisito di qualificazione SOA e l'altro di qualificazione in gara.

L'Autorità avrebbe potuto più opportunamente assimilare il predetto fatturato ai requisiti di carattere tecnico non ricompresi nell'attestazione SOA, per i quali la stessa Autorità non ritiene operante la limitazione prevista dalla disposizione sul divieto di utilizzo frazionato dei requisiti di qualificazione (*cf.* ad es. la citata sentenza n. 5408/2012, nella quale il Consiglio di Stato, con riferimento ai requisiti tecnico-professionali per l'installazione degli impianti previsti dal D.M. n. 37/2008, ha ritenuto possibile avvalersi di un'impresa per l'abilitazione riportata alla lettera "a", riferita ad "impianti elettrici", e di un'altra impresa per le lettere "d", "e", "g" riferite ad "impianti idrici, fognari, antincendio e del gas").

Si potrebbe, pertanto, ritenere che la cifra d'affari possa essere dimostrata anche attraverso il ricorso all'avvalimento di altra impresa, considerata la sussistenza della responsabilità solidale in capo alla stessa.

La peculiarità dell'istituto non consente, infine, per la stessa Autorità, di applicare il beneficio del cd. "incremento del quinto" previsto all'articolo 61, comma 1, sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento.

6. Avvalimento e progettisti

Riguardo all'appalto integrato, l'Autorità esclude radicalmente che il progettista "indicato" previsto all'articolo 53, comma 3, del codice dei contratti possa avvalersi dei requisiti di altro progettista.

Pertanto, alla luce della posizione espressa dall'Autorità, in caso di appalto integrato, la scelta tra associare ovvero indicare il progettista deve tenere conto del fatto che nel primo caso sarà possibile ricorrere all'avvalimento, mentre nel secondo caso il progettista dovrà possedere in proprio i requisiti richiesti nel bando.

7. Subappalto

In merito all'esame del rapporto tra avvalimento e subappalto, nella determinazione n. 2/2012 si osserva preliminarmente che la volontà di ricorrere all'avvalimento deve essere espressa dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Se ne deduce che se l'avvalimento è ammesso soltanto in fase di gara, è impossibile ricorrervi in un momento successivo ossia in sede di esecuzione per consentire la qualificazione del subappaltatore.

L'Autorità precisa inoltre che, in caso di affidamento dei lavori di subappalto all'impresa ausiliaria, devono essere rispettati i limiti per esso stabiliti dalla disciplina pubblicistica, ossia i limiti inerenti alla propria qualificazione e il limite del 30% della quota subappaltabile nella categoria prevalente.

In tema di avvalimento e subappalto, anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inteso fornire chiarimenti interpretativi ed applicativi, attraverso la circolare 30 ottobre 2012, n. 4536.

La determinazione dell'Autorità è in linea con la posizione espressa dal Ministero, ed entrambi forniscono un importante chiarimento sull'applicabilità al subappalto, previsto dall'articolo 49, comma 10, della disciplina generale prevista per tale istituto.

L'interpretazione fornita da tali organi fa propria la posizione più rigida emersa nel corso del dibattito sorto sul punto.

A tale riguardo, si era, in passato, obiettato che l'impresa ausiliaria non diviene una semplice subappaltatrice ma, in quanto ausiliaria, resta sempre responsabile in solido con l'impresa principale nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del

contratto, in base alla disciplina dell'avvalimento. Sulla in base di tali argomentazioni, si era dedotta la sussistenza di una specifica differenza fra il subappalto "classico", disciplinato dall'articolo 118 del codice dei contratti, e quello cui è possibile ricorrere nell'avvalimento. In questa seconda ipotesi, infatti, l'impresa ausiliaria avrebbe potuto eseguire in subappalto anche lavori che superino la quota del 30% prevista nell'articolo 118, purché nei limiti dei requisiti prestati.

In effetti, per quanto apparisse fortemente suggestiva e per certi versi auspicabile la lettura che riportava l'ipotesi prevista dall'articolo 49, comma 10 ad un'autonoma figura di subappalto, svincolata dai limiti di cui all'articolo 118, la soluzione dell'Autorità e del Ministero, oltre ad essere estremamente chiara, risulta maggiormente in linea con un approccio interpretativo di tipo sistematico. Si è, infatti, correttamente ritenuto che l'eventuale scelta del legislatore di rendere autonomo il subappalto all'impresa ausiliaria, rispetto all'ipotesi generale di subappalto, avrebbe richiesto una norma specifica in tal senso, poiché l'articolo 118 è norma di ordine pubblico e, pertanto, come tale, è verosimile che un'eventuale deroga sarebbe stata espressa in forma diretta, e non desumibile implicitamente dalla formulazione dell'articolo 49, comma 10.

8. ATI

Nella determinazione n. 2/2012 è affrontata la problematica afferente l'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento ai raggruppamenti temporanei d'impresa.

In particolare, nella stessa determinazione, è chiarito che, coerentemente con la ratio dell'istituto diretta a favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle gare, la norma deve essere interpretata nel senso che *"il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono"*.

Ciò comporta, dunque, che le imprese che compongono l'ATI possono ricorrere all'avvalimento per fornire la qualificazione che, cumulata con quella delle altre imprese, determina il possesso dei requisiti in capo all'associazione. Rimangono comunque ferme le regole che afferiscono alla disciplina dell'ATI.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, con la più volte citata sentenza del 23 ottobre 2012, n. 5408, evidenziando la portata generale dell'istituto dell'avvalimento, ritiene che, *"la concreta operatività del meccanismo di avvalimento implica assunzione di responsabilità dell'impresa ausiliaria e non la creazione di una struttura associativa, sicché se il concorrente è un raggruppamento, è la mandataria che stipula il relativo contratto di avvalimento, nella qualità di rappresentante dell'A.T.I."*.

Peraltro, l'avvalimento nell'ATI non integra una lesione del divieto di utilizzo frazionato dei requisiti, poiché ciascuna impresa che ricorra all'avvalimento può farlo esclusivamente nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 49, comma 6, esaminato nel precedente paragrafo 5. La giurisprudenza ha, infatti, di volta in volta ammesso l'applicabilità dell'istituto alle associazioni di tipo orizzontale, verticale ovvero misto (*cf.* Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, pareri 21 maggio 2008, n. 159 e 31 luglio 2008, n. 206, nonché T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sent. 23/1/2009 n. 1).

Sulla possibilità di avvalersi della qualificazione dei componenti il raggruppamento concorrente alla gara di appalto, l'Autorità chiarisce che i singoli componenti possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento sia ricorrendo all'avvalimento esterno, ossia di un'impresa estranea al raggruppamento, che interno, ossia di un'impresa associata. In quest'ultimo caso è necessaria la stipula di un autonomo contratto di avvalimento tra le due imprese associate, non essendo sufficiente il semplice rapporto associativo intercorrente tra le stesse due, a seguito della costituzione del raggruppamento.

L'ammissibilità dell'avvalimento interno può ritenersi condivisibile, in quanto il legislatore – in sede di recepimento della direttiva – non ha posto particolari limiti con riguardo al

modello dell'associazione temporanea, di conseguenza il ricorso all'avvalimento deve ritenersi consentito non solo per i requisiti di imprese "esterne", ma anche per i requisiti posseduti da imprese facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo.

9. Contratto di avvalimento

Tra gli aspetti dell'avvalimento più controversi sotto il profilo applicativo vi è quello che attiene alla prova della disponibilità dei mezzi in capo al soggetto del quale si invocano i requisiti.

La condizione preliminare per il legittimo utilizzo dei requisiti di capacità posseduti da un altro soggetto è sempre stata, per Autorità e giurisprudenza (anche comunitaria), la dimostrazione da parte del partecipante alla gara di disporre effettivamente, sulla base di adeguato titolo giuridico, dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa propri del soggetto, individuale o collettivo, di cui intende avvalersi.

Sulla base di tale comun denominatore, si è dibattuto intorno all'oggetto ed al tipo di prova che il partecipante deve fornire.

La determinazione n. 2/2012 dell'Autorità di vigilanza non fugava ogni dubbio su come rendere operativa e non formale la messa a disposizione dei requisiti. Tuttavia, ponendosi nell'ottica della stazione appaltante, la stessa Autorità evidenzia l'importanza di verificare singolarmente tutti gli atti previsti all'articolo 49 del codice, presentati a dimostrazione dell'avvalimento.

Ruolo centrale, tra i documenti da presentare in gara, assume il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente cui si aggiungono le dichiarazioni con cui l'ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie e i requisiti tecnici di cui è in possesso; ciò al fine di verificare l'effettiva idoneità tecnica del concorrente.

Concordando con la giurisprudenza, l'Autorità ritiene che il contratto di avvalimento non sia surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara dall'ausiliario e dall'ausiliato e che i documenti previsti dall'articolo 49 del Codice debbano essere allegati dal concorrente a pena di esclusione; ciò anche in ragione del contenuto specifico che questi devono avere.

L'Autorità, infatti, in ragione dell'oggetto del contratto, evidenzia la necessità che il contratto di avvalimento, indichi "*in modo determinato e specifico*" le risorse e i mezzi prestati, ossia li indichi analiticamente; diversamente, si potrebbe configurare una causa di esclusione del concorrente dalla gara. Non è, quindi, possibile che il contratto di avvalimento si sostanzi nell'impegno generico di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

La posizione espressa dall'Autorità non appare, tuttavia, allineata con la citata sentenza n. 5408/2012, in cui il Consiglio di Stato sembrerebbe ritenere sufficiente il contratto di avvalimento, con il quale si stabilisce che l'ausiliaria metterà a disposizione dell'avvalente la propria qualificazione SOA e la relativa certificazione di qualità, nonché tutte le risorse necessarie nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione dell'opera oggetto della categoria. Tale posizione giurisprudenziale poggerebbe essenzialmente sull'assunto che non verrebbe comunque meno la responsabilità solidale tra ausiliaria e concorrente (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 5692 dell'8 novembre 2012 in merito all'avvalimento infragruppo).

Al riguardo, si ritiene, tuttavia, di dover seguire l'esplicita indicazione contenuta nell'articolo 88, comma 1, del regolamento sui contratti pubblici circa il modo "*determinato e specifico*" con cui si obbliga il concorrente a indicare nel contratto quali risorse, necessarie all'esecuzione dell'appalto, siano messe a disposizione dell'impresa ausiliata affidataria dell'appalto. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che oltre alla messa a disposizione dell'attestato SOA, per l'esecuzione dei lavori dovranno essere espressamente indicate - in modo chiaro, esplicito e puntuale - tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione dei lavori relativi alla categoria prestata. Tali requisiti consistono

essenzialmente in: risorse organizzative e umane; mezzi e attrezzature; fatturato globale in lavori (in caso di lavori nella classifica illimitata).

Inoltre, come evidenzia l'Autorità, spetta alla sola stazione appaltante valutare se *“il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto”*.

La determinazione non affronta la questione relativa alle tipologie di contratto da utilizzare (ad es. affitto, distacco, nolo, etc.) per la messa a disposizione in concreto dei singoli requisiti prestati. Al riguardo, si ritiene che l'avvalimento dei requisiti altrui dovrebbe consentire l'immediata disponibilità dei mezzi e del personale necessari per eseguire l'appalto, senza l'intermediazione dell'impresa ausiliaria. Tale profilo è stato condiviso dalla giurisprudenza, che ha chiarito come sia *“indefettibile la possibilità, per l'aggiudicataria, di usare in via diretta ed immediata la risorsa con qualsiasi strumento giuridico, comprensivo sia dei contratti tipici (ad esempio il comodato o l'affitto di azienda), ovvero di pattuizioni atipiche ai sensi del capoverso dell'articolo 1322 del codice civile”* (Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 3791/2009).

In altri termini, il giudice amministrativo ipotizza l'utilizzabilità anche di contratti atipici, purché l'aggiudicataria utilizzi in via diretta le risorse messe a disposizione. Non bisogna, infatti, dimenticare che, nonostante i requisiti di qualificazione siano propri dell'ausiliaria, è soltanto l'impresa ausiliata ad essere titolare del contratto di appalto, e come tale a disporre dei fattori della produzione direttamente in modo da realizzare in piena autonomia i lavori oggetto dell'appalto.

Infatti, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto determina effetti giuridici direttamente in capo all'impresa affidataria sino all'estinzione del rapporto contrattuale.

Quanto all'obbligo di indicare la durata del contratto di avvalimento, posto che è la stessa disposizione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. f) ad esigere che le risorse siano messe a disposizione *“per tutta la durata dell'appalto”*, l'Autorità considera tale termine non derogabile dalle parti, dovendo necessariamente coincidere con la durata del contratto.

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012, n. 290, il Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, contenente *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

Il Decreto in questione contiene, fra l'altro, disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia e di validità della documentazione antimafia, nonché quelle relative ai collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Inoltre, rispetto a quanto originariamente previsto, con tale Decreto viene anticipata l'entrata in vigore della parte del codice antimafia di maggiore interesse per le imprese che instaurino rapporti con le pubbliche amministrazioni, ossia quella relativa alla documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV). Dette disposizioni entreranno perciò in vigore il 13 febbraio 2013.

LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO

Piano città

Sono circa 450 i progetti inviati dai Comuni per il Piano città e in attesa di essere selezionati dalla Cabina di regia per ricevere i primi finanziamenti pubblici tra quelli finora disponibili. Risulterebbero aver superato un primo screening informale i programmi proposti dai Comuni a tensione abitativa, dove i finanziamenti (pubblici/privati) disponibili siano inferiori al 60% dell'investimento generale e dove il finanziamento pubblico da reperire sia superiore al 15%.

Le proposte che hanno questi pre-requisiti sono 96.

In ogni caso sono in corso da parte della Cabina di Regia ulteriori criteri di selezione ancora da individuare. Relativamente alle risorse finanziarie dovrebbero essere destinati al piano città anche quelle derivanti dalla legge sulle zone franche urbane.

Piano nazionale di edilizia abitativa

Dopo alcuni mesi di attesa è stato registrato alla Corte dei Conti il DPCM, emanato su proposta del Ministro delle Infrastrutture, che interviene a modificare, in parte, le regole di partecipazione del Fondo investire per l'abitare (FIA) gestito da Cassa depositi e prestiti nell'ambito dei fondi creati in ambito locale.

In base al, tuttora vigente, regolamento di gestione del fondo nazionale, emanato in conformità dei requisiti posti a suo tempo dal DPCM 16 luglio 2009, il FIA persegue l'obiettivo di incrementare gli alloggi sociali mediante l'investimento in partecipazioni di minoranza che non superino il 40% del capitale/patrimonio del veicolo/fondo partecipato. Finalità di tale previsione era soprattutto quella di stimolare una partecipazione privata che, ad oggi, viste le condizioni economiche del mercato immobiliare, si è fatta sentire solo in un ristretto numero di progetti.

Al fine di rendere attuabili gli obiettivi ricompresi nel Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del DL 112/2008, considerata l'attuale situazione finanziaria, il ministero delle Infrastrutture ha quindi proposto di modificare il DPCM 16 luglio 2009 eliminando il vincolo del limite massimo del 40%. Tale modifica del limite dovrà comunque tener conto dei principi del piano casa contenuti nell'articolo 11 DL 112/2008 che auspica la partecipazione anche di capitali privati alle iniziative locali.

Il DPCM registrato nei giorni scorsi alla Corte dei conti prevede, quindi, in un articolo unico, che il regolamento del fondo immobiliare chiuso sia "modificabile prevedendo il superamento del limite massimo del 40% per le partecipazioni a acquisire nell'ambito degli investimenti locali". Tale limite, "può essere innalzato in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, ferma restando la necessità di salvaguardare la partecipazione di capitali privati negli investimenti locali".

Autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, lo scorso 22 dicembre, uno schema di regolamento con il quale vengono introdotte alcune modifiche al DPR 139/2010 in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità.

In particolare, lo schema di regolamento è finalizzato a migliorare alcuni aspetti operativi del DPR 139/2010, chiarendone l'ambito di applicazione, nonché specificando le tipologie di interventi di lieve entità che godono della procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento, per la cui approvazione definitiva occorrerà attendere i prossimi mesi, dovrà ora essere trasmesso alla Conferenza Unificata per l'acquisizione dell'intesa, al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari per i relativi pareri, nonché di nuovo al Consiglio dei Ministri per la deliberazione definitiva.

L'Ance visti i riflessi per il settore sta seguendo con particolare attenzione l'iter di approvazione del provvedimento.

Ambiente

Il DM 161/2012 sulle terre e rocce da scavo

È entrato in vigore il 6 ottobre scorso il decreto ministeriale 161/2012 che regola l'utilizzo delle terre e rocce come non rifiuto e che, come preannunciato dall'Ance, sta creando numerose problematiche di natura applicativa, a causa delle procedure particolarmente complesse e costose che rendono di fatto le nuove norme "sostenibili" e quindi "utilizzabili" solo nel caso in cui si movimentino elevati quantitativi di materiali.

L'Ance ha avviato numerose azioni presso il Ministero dell'ambiente al fine di ottenere, in via interpretativa, alcuni chiarimenti volti a superare le principali criticità relative all'applicazione del provvedimento.

Inoltre, l'associazione, allo scopo di assicurare una maggiore tutela degli interessi della categoria, ha promosso un ricorso innanzi al Tar Lazio avverso tale provvedimento, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili, unitamente ad alcune associazioni territoriali ed imprese.

Al riguardo si evidenzia che nel corso dell'udienza svoltasi il 20 dicembre scorso il Presidente della Sezione ha riconosciuto l'estrema delicatezza della questione e ha rinviato la discussione del merito unitamente alla domanda di sospensione del decreto all'11 luglio 2013.

I piccoli cantieri e i riporti

Lo scioglimento anticipato del Parlamento ha bloccato l'iter di approvazione del disegno di legge recante modifiche al Codice dell'ambiente (Atto C/4240-B), approvato dalla Camera dei Deputati, in sede legislativa, lo scorso 21 dicembre. Infatti, il Senato non può procedere all'ulteriore esame del disegno di legge, nell'ambito del quale, erano state inserite, grazie ad una forte azione dell'Ance, le norme per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri, nonché quelle sui riporti. L'Associazione, vista l'importanza di queste tematiche per il settore, si è fatta promotrice di diverse azioni anche presso il ministero dell'Ambiente. Al momento, però, il Governo non ha ritenuto di inserire

tali disposizioni nel decreto legge in materia ambientale, di prossima emanazione, a causa della carenza dei motivi di urgenza ed indifferibilità. L'Ance sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi della questione, anche al fine di promuovere l'inserimento delle disposizioni sui piccoli cantieri e sui riporti durante l'iter di conversione in legge del decreto. Tutto ciò compatibilmente con le particolari procedure previste per l'attività parlamentare durante la fase di scioglimento delle Camere.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Contrattazione integrativa territoriale

Le trattative risultano in fase avanzata pressoché in tutte le provincie.

Le richieste delle OO.SS. attengono, prevalentemente, il nuovo istituto dell'Elemento variabile della retribuzione, l'attuazione del sistema della Borsa Lavoro, la formazione e la sicurezza sul lavoro, la contribuzione degli Enti paritetici, il tema della reciprocità delle prestazioni Casse Edili.

Risultano già sottoscritti 47 contratti integrativi.

Piattaforma per il rinnovo del CCNL

I Sindacati nazionali dell'edilizia hanno formalmente inviato all'Ance la Piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2013-2015, approvata in via definitiva dalle OO.SS. il 26 novembre scorso, richiedendo ufficialmente un incontro per l'avvio del negoziato.

In sintesi, le richieste avanzate dai Sindacati, oltre agli adeguamenti salariali, attengono, in particolare:

- la procedura relativa all'EVR, con abolizione del tetto massimo e definizione della verifica aziendale nelle situazioni di maggiore produttività;
- il sistema di informazione, con la costituzione di una apposita commissione paritetica nazionale;
- l'introduzione di ulteriori strumenti volti a garantire la regolarità degli appalti;
- il mercato del lavoro, con l'applicazione obbligatoria del ccnl dell'edilizia nei cantieri, la regolamentazione delle partite "iva", del contratto a termine e dell'apprendistato, il completamento del sistema della borsa lavoro e del relativo portale Blen.it, la previsione di disposizioni specifiche per l'istituto del distacco;
- l'aggiornamento dei programmi di formazione professionale, al fine di rispondere alle nuove esigenze delle imprese;
- la sicurezza sul lavoro, con rivisitazione delle funzioni riconosciute a RLS e RLST;
- la legalità nel lavoro, con l'istituzione di un tavolo nazionale ad hoc per la definizione di protocolli e linee guide nel merito;
- la razionalizzazione delle competenze e delle risorse degli enti bilaterali in termini di maggior funzionalità ed efficienza, con ridefinizione del secondo livello di contrattazione;
- la previdenza integrativa.

Mercato del lavoro

Lavoro intermittente: aspetti retributivi e contributivi - Circolare Inail n. 64/2012

L'Inail, con la Circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha fornito indicazioni in merito agli aspetti retributivi e contributivi relativi al contratto di lavoro intermittente, alla luce delle

modifiche apportate dalla Riforma del Mercato del Lavoro (L. n. 92/2012) agli articoli 33 - 40 del D.Lgs n. 276/2003.

Nel ricordare che il contratto di lavoro intermittente è un contratto di natura subordinata, stipulabile sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue e intermittenti che non devono coincidere con la durata del contratto, l'Istituto ha ribadito che, dal 18 luglio 2012, è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale nelle seguenti ipotesi:

1. per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai Ccnl;
2. con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni (23 anni e 364 giorni);
3. per le attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.

E' stato, inoltre, ricordato che il contratto di lavoro intermittente si considera a tempo indeterminato qualora vengano violati i seguenti divieti di ricorso a tale tipologia contrattuale:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente;
- se si tratta di imprese che abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non la abbiano rielaborata, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alla possibilità di inserire una clausola contrattuale che preveda l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro (obbligo di disponibilità), è stato rammentato che in tale ipotesi al lavoratore spetta un'indennità mensile di disponibilità, stabilita dai contratti collettivi, non inferiore a quella fissata e aggiornata con decreto del Ministero del Lavoro e pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato.

Relativamente ai premi assicurativi da versare sull'indennità di disponibilità, è stato precisato che gli stessi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla normativa vigente in materia di minimale contributivo.

E' stato inoltre ricordato che, come già indicato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 20/2012, *“non trovando più applicazione, già dal 18 luglio 2012, anche la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”*, per il periodo in cui il lavoratore si rende disponibile a rispondere alla chiamata mantiene il diritto all'indennità di disponibilità.

Relativamente all'obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente è stato confermato che lo stesso continuerà ad essere assolto secondo le disposizioni vigenti e in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, 4 e 9 del d.p.r. n. 1124/65.

È stato, peraltro, precisato che il premio dovrà essere calcolato sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità.

La circolare, inoltre, ha chiarito che la retribuzione spettante al lavoratore con contratto di lavoro intermittente, in base al trattamento retributivo e normativo previsto dal Ccnl applicato, dovrà essere riproporzionata in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente conseguita.

Riforma Fornero - Collaborazioni coordinate e continuative – Circolare ministeriale n. 29/2012

Con la circolare n. 29/2012, il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), con particolare riguardo a ciò che concerne le collaborazioni coordinate e continuative a progetto.

Si sottolinea, infatti, che il presupposto imprescindibile di tale contratto risulta essere il progetto che deve essere specifico e determinato dal committente o dal collaboratore medesimo.

Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, altro elemento imprescindibile, e comunque obiettivamente verificabile e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.

Alla luce, infatti, anche delle risultanze giurisprudenziali, l'intento della norma è stato quello di chiarire che il progetto, pur se collegato all'attività principale dell'impresa, deve sempre distinguersi dalla stessa ed essere autonomo quanto ai contenuti e agli obiettivi.

Al fine, poi, di ricevere la genuinità della collaborazione, è stato individuato un altro elemento determinante, dato dal fatto che il collaboratore non deve svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Il Ministero ha, quindi, indicato alcune attività che, anche sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, non possono ritenersi compatibili con attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Tra queste, sono state inserite quelle svolte dagli autisti e dagli autotrasportatori, nonché dai muratori e dagli operai in edilizia.

Per ciò che concerne, poi, il corrispettivo del contratto a progetto e il collegamento che la Riforma Fornero ha effettuato ai minimi individuati nei contratti collettivi di categoria per i collaboratori o, in mancanza il riferimento ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati con mansioni equiparabili, il Dicastero, ha sottolineato che tale rinvio determina ancora una volta il rimando ai principi dell'adeguata remunerazione di cui all'art. 36 della Costituzione.

In mancanza comunque delle determinazioni da parte della contrattazione collettiva, gli ispettori del lavoro dovranno astenersi dal procedere a diffide accertative.

Si evidenzia che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo previdenziale.

Qualora poi il collaboratore svolga la propria attività in maniera non autonoma e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, opponibile da parte del committente.

Tale presunzione non opera, invece, nei casi di elevate professionalità del collaboratore che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.

Tutte le novità in materia di collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012.

Decreto Sviluppo bis – Novità in materia di lavoro

Publicata sul Supplemento Ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*.

Tra le novità apportate dal c.d. Decreto Sviluppo bis si segnalano, per quanto di interesse, le disposizioni relative alla disciplina dei rapporti di lavoro nelle start up innovative, l'abrogazione del fax dalle comunicazioni della "chiamata" per lavoro intermittente e le misure volte a favorire l'esodo dei lavoratori "anziani".

Nello specifico, con riferimento alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative, di cui all'art. 28, è stata prevista la possibilità per tali tipologie di imprese, per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle stesse, o per un periodo più limitato per le società già costituite, di stipulare un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 o anche senza soluzione di continuità.

Tale facoltà è prevista entro il termine massimo di 36 mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi ai sensi della normativa generale vigente.

Inoltre, in deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, potrà essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che ciò avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

All'art. 34, comma 54, lett. a) del testo in oggetto è stata prevista la soppressione della possibilità di comunicare tramite fax la "chiamata" per il lavoratore intermittente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, da parte del datore di lavoro. Resta comunque ferma la possibilità di effettuare le comunicazioni della "chiamata" tramite PEC, e-mail, sms e web.

Con riferimento, invece, alle misure volte all'esodo dei lavoratori "anziani", di cui alla Riforma del Lavoro, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di corrispondere a tali lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico e a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la

pensione, anche nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, oggetto di accordi sindacali, nonché nell'ambito di processi di riduzione del personale dirigente.

Legge di Stabilità 2013 – Novità in materia di lavoro

Publicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, c.d. Legge di Stabilità 2013, già in vigore dal 1° gennaio u.s.

Tra le misure introdotte si riportano, per quanto di interesse, le disposizioni relative ai c.d. lavoratori “salvaguardati”, le modifiche introdotte alla disciplina dell’Aspi e della Mini Aspi di cui alla L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), le ulteriori disposizioni introdotte per le zone terremotate in Emilia Romagna, le novità in materia di incentivi all’occupazione, l’incremento dei fondi per l’occupazione e la formazione, la modifica degli ammortizzatori sociali in deroga, la proroga dei contributi per i contratti di solidarietà, il recepimento del D.L. n. 216/2012 (c.d. Salva-infrazioni) in materia di congedi parentali e di parità uomo-donna, la proroga di alcuni ammortizzatori sociali nonché delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Sisma 2012: convertito in L. n. 213/2012 il D.L. n. 174/2012

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, la Legge n. 213/2012 di conversione del D.L. n. 174/2012, recante *«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»*.

Si segnalano, in particolare, le previsioni contenute nell’art. 11 del testo, relative alle *“ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012”*, che si riportano di seguito:

1. Al comma 6 del suddetto articolo, è stato previsto che i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati *entro il 20 dicembre 2012*, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando tale obbligo, il comma 7 permette, per i titolari di reddito d’impresa e limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività dell’impresa, di richiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, per la durata massima di due anni.
3. Il comma 9 indica che, per accedere a tale finanziamento, i contribuenti dovranno consegnare ai soggetti finanziatori i seguenti documenti:
 - un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire dei contributi e attestante la circostanza che tali eventi siano stati di un’entità tale da compromettere la ripresa piena dell’attività d’impresa;
 - una copia del modello presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, nel quale siano indicati i versamenti di cui al comma 6, sospesi fino al 30 novembre.

Progetto 16 ore Mics - Circolare Formedil n. 764/12

Il Formedil ha reso noto, con la circolare n. 764/2012, che il Ministero del lavoro, con nota del 14 dicembre scorso, in risposta ad un quesito avanzato dall'Ente stesso nel mese di ottobre, ha riconosciuto i percorsi formativi "16ore-Mics Attrezzature di lavoro per il cantiere edile e stradale" equivalenti con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Un risultato di notevole importanza per il comparto delle costruzioni che si aggiunge a quello già ottenuto in ordine al riconoscimento delle "16ore prima" nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 inerente la formazione dei lavoratori e che conferma l'importanza del sistema formativo bilaterale di settore.

Apprendistato – Messaggio Inps n. 20123/12

L'Inps, con il messaggio n. 20123/2012, ha fornito ulteriori istruzioni operative a supporto della circolare n. 128/12 diramata dall'Istituto stesso, circa la modalità di compilazione del flusso "UniEmens" e la dichiarazione de minimis necessaria per fruire dello sgravio contributivo connesso alla stipula del contratto di apprendistato, ai sensi della legge n. 183/2011.

Sanatoria 2012 - Circolare ministeriale n. 7529/12

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 7529/2012, ha fornito istruzioni in merito all'emersione di lavoratori stranieri irregolari prevista dall'articolo 5 del d.lgs. n. 109/12, alla luce di numerosi casi in cui è risultato effettuato il pagamento del relativo contributo ma non l'invio della domanda.

Il dicastero ha previsto, infatti, per tutti coloro che hanno versato entro il 15 ottobre scorso, attraverso il modello F24, il contributo forfetario di 1.000 euro richiesto per la procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare di cittadini stranieri, ma non hanno inoltrato la domanda correlata, la possibilità di ultimare la procedura on line fino al 31 gennaio 2013.

Nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori stranieri non possono essere assunti da altro datore di lavoro diverso da quello che ha presentato l'istanza.

INPS

Riduzione contributiva prevista dall'art.29, co. 5 L.n. 341/95 e s.m.i. – Decreto 30 ottobre 2012

Relativamente allo sconto edile di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e s.m.i., l'Inps ha confermato, con riferimento all'anno 2012, la riduzione contributiva nella misura dell'11'50% così come stabilito dal Decreto 30 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013.

Lavoratori cessati per risoluzione consensuale

L'Inps, con un apposito messaggio, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina in tema di disoccupazione involontaria, confermando, in particolare, che

anche ai lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito di una procedura di conciliazione, attivata ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti l'attività produttiva, organizzazione del lavoro, ecc.), nel periodo tra il 18 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012, sia riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

Precedentemente a tale chiarimento, il citato art. 7, comma 7, della legge n. 604/66, come noto, riconosceva il diritto al solo trattamento di ASpl e mini Aspi e conseguentemente una disparità di trattamento tra i lavoratori cessati in virtù di tale disposizione nel periodo richiamato e coloro che avrebbero cessato il rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2013.

CIGS nelle ipotesi di procedure concorsuali

l'Inps ha fornito alcune importanti indicazioni circa i requisiti per la concessione del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria per le imprese in procedura concorsuale.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall'art. 46 bis comma 1, lettera h), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto due importanti novità.

In particolare, sono stati modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali "sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione".

Un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via di definizione, consentirà di individuare i "parametri oggettivi" sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l'ammissibilità della concessione all'integrazione salariale.

L'ulteriore novità al riguardo consiste nel fatto che l'intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire dal 1° gennaio 2016, in quanto l'articolo 3 della Legge n. 223/91, dalla suddetta data, è stato abrogato.

INAIL

Bando Inail incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Sulla G.U. n. 296/12 è stato pubblicato l'estratto dell'Avviso Pubblico 2012 ed il relativo comunicato relativo all'incentivo riconosciuto alle imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Tutte le informazioni utili al riguardo sono reperibili negli Avvisi pubblici regionali presenti sul portale informatico dell'Inail, nonché nel Manuale per l'utilizzo della procedura on-line.

Presentazione del nuovo progetto di modifica del quadro C "Descrizione attività"

Il giorno 6 dicembre 2012, presso la sede centrale dell'Inail di Roma, nell'ambito di un incontro a cui hanno partecipato le parti sociali dei diversi settori produttivi, è stato

presentato il nuovo progetto per la modifica del quadro C del modello di denuncia di esercizio relativo alla "Descrizione attività".

In particolare, il progetto, che si inserisce nell'ottica del percorso della telematizzazione avviato dall'Istituto assistenziale, ha come principale obiettivo quello di riuscire ad avere una classificazione corretta, che limiti le riclassificazioni che vedono sia casi di maggior premio versato che di minor premio riscosso e, conseguentemente, evitare alle imprese una cattiva produzione della denuncia la quale espone le stesse a costi a volte particolarmente elevati.

Nell'ambito dell'incontro, l'Ance ha evidenziato la necessità di prevedere una fase di sperimentazione prima che il nuovo modello telematico entri a regime.

Al riguardo, l'Inail ha risposto ipotizzando che l'introduzione del nuovo modello potrebbe avvenire nello stesso ambiente di produzione, dando all'utente una doppia possibilità di comunicazione (cartacea o telematica), in un arco temporale ben definito di massimo tre mesi, che consentirà un monitoraggio per valutare gli esiti e, successivamente, introdurlo a regime.

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese

Nell'ambito del progressivo processo di telematizzazione dei servizi messi a disposizione dall'Inail, l'Istituto assistenziale ha reso noto che, dallo scorso 2 gennaio 2013, le istanze relative alla riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività (riduzione per prevenzione OT 24), alla riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività (OT 20), alla presentazione dei ricorsi in materia di tariffe dei premi, alla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web predisposti dall'Istituto.

CNCPT

Il gruppo di lavoro UNI-CNCPT ha elaborato la versione definitiva del documento contenente la Prassi di riferimento in merito agli indirizzi operativi che i Comitati Paritetici Territoriali sono tenuti ad adottare per l'attività di asseverazione di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e di ingegneria civile.

La versione finale del documento contiene la risoluzione dei commenti ricevuti a seguito della consultazione pubblica durata 30 giorni.

L'iter delle procedure UNI prevede ora l'approvazione da parte della giunta e la definitiva pubblicazione.

Al riguardo, si ricorda che gli organismi paritetici deputati a svolgere la suddetta attività sono esclusivamente quelli costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sul portale informatico della CNCPT sarà possibile consultare i riferimenti delle imprese in possesso di attestato di asseverazione in corso di validità.

Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Corte Costituzionale

Con la Sentenza n. 287 dell'11 dicembre scorso, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla illegittimità della disposizione contenuta nell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a seguito degli autonomi ricorsi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria.

La citata previsione dispone che: «1. *I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.* 2. *In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione*».

Al riguardo, la Corte, nell'accogliere la posizione delle Regioni che lamentavano la violazione dell'art. 117 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.11, in quanto lo stesso, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, ha regolamentato una materia di competenza regionale residuale inerente l'istruzione e la formazione professionale.

Ne consegue, dunque, il venir meno, con decorrenza immediata, dei limiti introdotti dal succitato articolo.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Ordinanza del Tribunale di Milano del 28/11/2012

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 28 novembre 2012, si è pronunciato in merito alla questione di illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel merito, il giudice ha disposto che, pur sussistendo il fatto posto a fondamento del licenziamento, ossia la cessazione dell'appalto a cui era assegnato il ricorrente, il giustificato motivo oggettivo può ritenersi, però, insussistente, in quanto il datore di lavoro non ha verificato, prima di recedere dal contratto, la possibilità di ricollocare il dipendente all'interno dell'azienda (c.d. "repechage").

Tale insussistenza, ed è questa l'importante novità, comporta però esclusivamente la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un'indennità pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e non invece la reintegra del lavoratore, esulando l'obbligo di repechage dal "*fatto posto a fondamento del licenziamento*", in quanto mera "conseguenza" dello stesso.

Non essendo stata accertata, dunque, la "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo" e non potendo configurare tale tipologia di licenziamento come discriminatorio e/o ritorsivo, non è stato possibile disporre da parte del Giudice la reintegra del lavoratore.

FISCALITÀ EDILIZIA

Ipotesi di ricorso ANCE sull'IMU "magazzino"

L'ANCE sta valutando l'opportunità di proporre un ricorso alla Corte Costituzionale, o alla Corte di Giustizia UE, per far valere l'illegittimità costituzionale, o il contrasto con la normativa comunitaria, dell'Imposta patrimoniale –IMU- applicata sul "magazzino" delle imprese edili (fabbricati ultimati e destinati alla vendita e aree edificabili in corso di edificazione).

In particolare, rispetto alla Costituzione, tale imposta potrebbe apparire illegittima, in quanto lesiva del principio di "parità di trattamento" rispetto alle altre attività produttive, che non presentano analoghe imposte sui beni oggetto della produzione e non ancora venduti (cd. rimanenze).

Per quanto riguarda, invece, la normativa comunitaria la medesima imposta potrebbe considerarsi contraria al principio stabilito dal Trattato UE riguardante il divieto, per gli Stati membri, di introdurre agevolazioni solo per determinati settori produttivi, a danno di tutti gli altri operatori economici (si tratta dello stesso principio che regola i cosiddetti "aiuti di Stato"). In quest'ambito, si potrebbe sostenere che l'IMU sul "magazzino" è l'unica forma di imposta sui "beni merce" che determina uno svantaggio fiscale del settore delle costruzioni, rispetto agli settori produttivi.

Sotto il profilo procedurale, la strada più veloce per innestare il contenzioso è quello di trovare un'impresa che faccia una "causa pilota".

In sostanza, dopo aver pagato l'IMU sul "magazzino" (immobili rimanenza), l'impresa deve chiedere il rimborso dell'imposta versata e, successivamente, impugnare il provvedimento di diniego (espreso, o "tacito" decorsi 90 giorni dalla richiesta di rimborso) di fronte alla Commissione Tributaria, sollevando, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale e/o comunitaria. Anche la semplice ammissibilità della questione davanti alla Corte Costituzionale, potrebbe far prendere in considerazione al nuovo Governo la necessità di eliminare l'IMU sul magazzino.

In merito si sta procedendo a individuare l'impresa disposta a innestare la causa pilota. Successivamente, potranno essere individuate altre imprese, sparse sul territorio nazionale, in modo da avere più possibilità di accoglimento delle nostre istanze.

legge di stabilità 2013 – MISURE FISCALI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (cd. Legge di stabilità 2013).

Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che, in accoglimento alle istanze dell'ANCE, nella legge di Stabilità 2013 è stata **confermata** l'attuale **detrazione IRPEF del 19%**, riferita agli **interessi passivi**, e relativi oneri accessori, dipendenti da **mutui** ipotecari accessi **per** l'acquisto, costruzione, ovvero ristrutturazione dell'abitazione principale.

Il Provvedimento contiene le seguenti misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni:

○ **IMU – Attribuzione dell'intero gettito ai Comuni**

In tema di IMU, per il biennio 2013-2014, sono introdotte alcune significative novità:

- ✓ la **soppressione della riserva statale sul gettito derivante dall'IMU**, che, pertanto, viene integralmente assegnato ai Comuni.

Viene tuttavia riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Per tale tipologia di fabbricati, ai Comuni viene comunque riconosciuta la facoltà di aumentare l'aliquota standard dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali;

- ✓ l'**istituzione**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un **Fondo di solidarietà comunale**.

Questo verrà alimentato da una quota dell'IMU spettante ai Comuni, definita con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare:

- ✓ per il 2013, entro il 30 aprile 2013,
- ✓ per il 2014, entro il 31 dicembre 2013.

Il citato DPCM ne stabilirà inoltre i criteri di formazione e di riparto. Contestualmente viene prevista la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2011.

○ **TARES – Modifica della disciplina e rinvio del versamento della 1^a rata**

La legge di Stabilità 2013, modifica la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (cd. TARES), introdotto dal D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (cd. "*Decreto Monti*") ed in vigore dal 1° gennaio 2013.

In particolare, la nuova imposta è dovuta da tutti i possessori, occupanti o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La medesima imposta si applica in base a 2 componenti:

- a. una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell'immobile (cd. "*TARES rifiuti*");
- b. una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza – cd. "*TARES servizi*").

Introducendo alcune significative novità nella disciplina del nuovo tributo, la legge 228/2012 stabilisce che:

✓ per le **unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrिवibili, nel catasto edilizio urbano** la **base imponibile** è costituita:

- in via **provvisoria**, dalla **superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ed assimilati**.

Tale modalità di calcolo della base imponibile si applicherà fino alla nuova determinazione della superficie imponibile, a seguito del completamento della procedura di allineamento dei dati catastali di tali unità immobiliari con quelli relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica, adottata dai Comuni e dall'Agazia del Territorio;

- **a regime**, ossia a seguito del completamento della procedura di cui al punto precedente, **dall'80% della superficie catastale**, determinata in base ai criteri del D.P.R. 138/1998.

✓ **per il 2013:**

- la **prima rata** della TARES (*rifiuti e servizi*) deve essere versata nel **mese di aprile**, posticipando, così, il termine ordinario della stessa, fissato al mese di gennaio (le altre 3 rate sono dovute ordinariamente nei mesi di aprile, luglio e d ottobre).

In ogni caso, viene consentita ai Comuni la facoltà di posticipare ulteriormente tale scadenza;

- **fino alla determinazione della tariffa** della TARES, l'importo delle **rate d'acconto** è **calcolato** in base all'**importo versato** nell'**anno precedente**, a titolo della precedente TARSU;
- il versamento a **conguaglio** deve essere effettuato nella **rata successiva** alla **determinazione della tariffa** della TARES da parte del Comune.

○ **Nuova rivalutazione delle aree edificabili ed agricole**

L'art.1, co.473 della legge di Stabilità 2013 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall'art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene **nuovamente ammessa** la **possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati** non esercenti attività commerciale **alla data del 1° gennaio 2013**, mediante la redazione di una **perizia giurata di stima** ed il **versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, pari al **4%** dell'intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata **entro il 30 giugno 2013**, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2015.

○ **Lavoro dipendente – Incentivi fiscali alla produttività**

Per il biennio 2013-2014, vengono rifinanziate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, con un'assegnazione di risorse pari, complessivamente, a 2,150 miliardi di euro.

Le modalità di attuazione di tali agevolazioni verranno successivamente definite da un DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare:

- **per i benefici** fruibili nel **2013, entro il 15 gennaio 2013.**

Ove tale scadenza non venisse rispettata, viene stabilito che il Governo promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse relative a tale periodo d'imposta a «*politiche per l'incremento della produttività*»;

- **per i benefici** fruibili nel **2014, entro il 15 gennaio 2014.**

La formulazione della norma resta tuttavia molto generica, non dettagliando il contenuto della disposizione che potrebbe alternativamente consistere:

- *nella proroga tout court dell'attuale disciplina di detassazione dei "premi di produttività" erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato (imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, in misura pari al 10%),*
- *in un meccanismo diverso e più selettivo, diretto a premiare chi risulta effettivamente più produttivo.*

○ **Deduzioni ai fini IRAP – "Cuneo fiscale" ed ulteriori misure**

La legge di Stabilità 2013 aumenta, dal 2014, sia gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP per ogni nuovo lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (cd. "*cuneo fiscale*"), sia le "ordinarie" deduzioni, differenziate a seconda dell'ammontare della medesima base imponibile.

In particolare, **dal periodo d'imposta 2014**, vengono aumentati gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP, connessi all'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, nella misura seguente:

lavoratori assunti in regioni diverse dal Mezzogiorno

- da 4.600 euro a **7.500 euro annui per ogni nuovo lavoratore;**
- da 10.600 a **13.500 euro annui:**
 - ✓ **per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni;**
 - ✓ **per ogni lavoratrice;**

lavoratori assunti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

- da 9.200 euro a **15.000 euro annui per ogni nuovo lavoratore;**
- da 15.200 euro a **21.000 euro annui:**
 - ✓ **per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni;**
 - ✓ **per ogni lavoratrice.**

Inoltre, la legge di Stabilità 2013, aumenta gli importi deducibili ai fini IRAP differenziati in funzione dell'ammontare della base imponibile del tributo e delle caratteristiche del soggetto titolare dell'attività d'impresa (ad esempio, società di capitali o meno).

○ **Aumento dell'aliquota IVA ordinaria**

Intervenendo nuovamente sull'art.40, co.1-ter, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011, l'art.1, co.480 della legge 228/2012 stabilisce un'ulteriore rimodulazione delle aliquote IVA vigenti, che comporta:

- l'**aumento** della sola **aliquota IVA ordinaria** del 21%, che passerà **al 22%** dal **1° luglio 2013**, non più condizionato alla mancata attuazione della Riforma fiscale;
- il **mantenimento**, anche dopo la predetta data, dell'**aliquota IVA ridotta** del **10%**.

Come auspicato dall'ANCE, è stato scongiurato l'aumento di tale aliquota ridotta, applicabile alla gran parte degli interventi edili (acquisto/costruzione delle "seconde case", interventi di recupero edilizio dell'esistente, etc.), che avrebbe comportato, per il settore delle costruzioni, sicuri effetti negativi sui consumi e sullo sviluppo.

Al riguardo, si evidenzia che la **Commissione UE** ha avviato una **consultazione pubblica** sulla **revisione** della **legislazione europea** in materia di **aliquote IVA ridotte applicabili** al settore dell'**edilizia residenziale**.

In particolare, analizzando la reale efficacia in termini di sostegno all'occupazione e di incremento alle attività, la Commissione starebbe valutando l'opportunità di un aumento delle attuali aliquote IVA, mantenendo quelle ridotte unicamente per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sulle abitazioni, che comportino l'utilizzo di risorse e materiali eco-sostenibili, in un'ottica di tutela dell'ambiente.

A tal fine, la Commissione ha invitato gli Stati membri, per il tramite delle associazioni di categoria interessate, a formulare le proprie osservazioni.

Al riguardo, l'ANCE è intervenuta nell'ambito della consultazione pubblica con un proprio documento, evidenziando come, in Italia, l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali abbia sostenuto non solo i livelli produttivi del mercato della riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, ma abbia contribuito in modo rilevante all'emersione del sommerso e all'avvio di importanti processi di riqualificazione e messa in sicurezza delle nostre città.

Di seguito si riportano le principali misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*» - cd. “*Decreto Sviluppo 2*”, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2012, n.221.

In particolare, vengono previste:

- o **agevolazioni fiscali per le opere pubbliche**

- 1 **OO.PP senza contributi - Credito d'imposta per le grandi infrastrutture**

L'art 33 del DL 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 prevede il riconoscimento, in via sperimentale, di un **credito d'imposta**, nella **misura massima** pari al **50%** del **costo dell'investimento connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture (di importo superiore a 500 mln di euro)**, attraverso contratti di partenariato pubblico/privato, in condizioni di equilibrio economico/finanziario.

Per beneficiare dell'agevolazione la «**progettazione definitiva**» dell'opera deve essere **approvata entro il 31 dicembre 2015**.

Pertanto, le **condizioni per l'accesso al beneficio** fiscale sono le seguenti:

- non devono essere previsti contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione delle infrastrutture;
- deve trattarsi di nuove infrastrutture;
- le stesse devono essere di importo superiore a 500 mln di euro;
- è accertata dal CIPE la non sostenibilità del relativo piano economico/finanziario.

L'**agevolazione, operante** ai fini **IRES/IRAP**, prevede che il credito compensi tali imposte, **generate** in relazione alla **costruzione e gestione dell'opera**, e **spetti**, nella **misura massima** pari al **50%** del **costo dell'investimento**, ai **soggetti titolari** dei relativi **contratti di partenariato pubblico/privato** (comprese le società di progetto), nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico/finanziario.

A tal riguardo si evidenzia che, in sede di conversione in legge del DL 179/2012, è stata riconosciuta, altresì, la possibilità, per il beneficiario, di fruire del credito d'imposta mediante il rimborso di quanto già versato all'Erario.

Pertanto, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, il credito d'imposta può essere utilizzato mediante:

- compensazione ai fini IRES/IRAP;
- richiesta di rimborso delle imposte (IRES/IRAP) già versate.

Il credito d'imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato, e successivamente riportato nel contratto.

Per le medesime infrastrutture, è stata prevista un'**ulteriore agevolazione** consistente nell'**esenzione** dal **pagamento** del **canone** di **concessione** relativo all'opera realizzata, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio economico/finanziario.

Tale **agevolazione** può essere **utilizzata** anche **cumulativamente al credito d'imposta** operante ai fini IRES/IRAP.

Tuttavia, viene stabilito che, nell'ipotesi di **fruizione di entrambe** le tipologie di **agevolazioni**, **la misura complessiva delle stesse non può superare il 50% del costo dell'investimento**.

2 OO.PP con contributi pubblici - Agevolazioni fiscali

Il DL 179/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 interviene sulle misure in materia di "**defiscalizzazione**" ai fini IRES, IRAP ed IVA, che opera in sostituzione (totale o parziale) del contributo pubblico riconosciuto per la realizzazione di infrastrutture mediante contratti di partenariato pubblico/privato (cd. "**Tremonti infrastrutture**", di cui all'art.18 della legge 183/2011).

Il D.L. 179/2012 estende, infatti, la "**defiscalizzazione**" ai fini IRES, IRAP ed IVA anche ai concessionari dei contratti di partenariato pubblico/privato (che si aggiungono alle società di progetto realizzatrici delle opere, ed agli ulteriori soggetti interessati nell'ambito dei predetti contratti).

Sempre in materia di **nuove infrastrutture di importo superiore a 500 mln di euro, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto**, da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato, il DL 179/2012 stabilisce, **in forma strutturale**, un **ulteriore beneficio**.

In particolare, in favore del soggetto titolare del contratto, ivi comprese le società di progetto, viene riconosciuta **l'esenzione** dal **pagamento** del **canone** di **concessione** relativo all'opera realizzata, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico/finanziario.

Le condizioni di accesso a tale agevolazione sono le seguenti:

- deve trattarsi di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche;
- le stesse devono essere di importo superiore a 500 mln di euro;
- è accertata dal CIPE la non sostenibilità del relativo piano economico/finanziario.

Il beneficio è riconosciuto in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, si ricorda che tale agevolazione può essere utilizzata anche cumulativamente con il credito d'imposta IRES/IRAP stabilito, in via

sperimentale, per le nuove infrastrutture di importo superiore a 500 mln di euro, in squilibrio economico/finanziario, e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto.

○ **rifinanziamento delle agevolazioni per le zone franche urbane del Mezzogiorno**

Si tratta di benefici stabiliti con la legge Finanziaria 2007 a favore delle “**piccole**” e “**micro imprese**”, **situate** nelle regioni del **Mezzogiorno**, ricadenti nel cd. “Obiettivo convergenza” stabilito in ambito comunitario (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), **e localizzate nelle Zone Franche Urbane** già individuate da apposita delibera CIPE.

In particolare, a favore di tali imprese potranno essere previste:

- l'**esenzione totale** (per i primi 5 periodi d'imposta), ovvero parziale (per i periodi d'imposta successivi) **dalle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES)** derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, entro limiti d'importo prestabiliti;
- l'**esenzione dall'IMU**, limitatamente agli immobili posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica (**immobili strumentali**), che siano situati all'interno delle Zone Franche Urbane.

Le **modalità** applicative di tali agevolazioni, nonché la loro **decorrenza e durata**, vengono demandate ad un **Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF**.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, che in sede di conversione in legge del DL 179/2012, sono state introdotte disposizioni in materia di «**Zone a Burocrazia Zero**».

Infatti, nelle ipotesi in cui una di esse coincida con le Zone Franche Urbane situate in Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia, viene stabilito che le risorse previste per le predette Zone vengano «*utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle Zone a Burocrazia Zero*».

○ **agevolazioni fiscali per le “start up innovative”**

Nell'ottica di **incentivare** la **creazione** di nuove imprese, costituite nella forma di società di capitali ed aventi come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (cd. “**start up innovative**”), vengono previste, tra le altre, **agevolazioni fiscali** a favore di **chi investe nel capitale** delle stesse e dei **soggetti** che vi **apportano opere o servizi, nonché un credito d'imposta** ai fini delle imposte sui redditi, pari al 35% dei costi sostenuti, nel limite massimo di 200.000 euro annui, per l'**assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato**.

In ogni caso, viene prevista l'emanazione di uno specifico decreto del MEF recante le modalità attuative, nonché disposizioni in materia di copertura finanziaria di tali agevolazioni.

Nuova “IVA per cassa”

Dal 1° dicembre 2012, i titolari di attività d'impresa e gli esercenti arti o professioni, con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per la nuova “IVA per cassa”, con la conseguente possibilità di versare l'IVA solo al momento dell'effettivo incasso dei corrispettivi contrattuali (art.32 del D.L. 83/2012, convertito, con modifiche, nella legge 134/2012).

Resta fermo che la piena operatività del nuovo meccanismo è, comunque, subordinata all'esito definitivo della consultazione del Comitato IVA dell'UE (necessaria ai fini dell'applicazione del regime di “IVA per cassa” alle imprese con fatturato compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro).

Qualora in sede comunitaria dovesse emergere un parere negativo, i soggetti che, nel frattempo, hanno scelto di adottare il nuovo meccanismo dovranno procedere al versamento dell'IVA con le modalità ordinarie, senza però scontare né interessi, né sanzioni.

I primi chiarimenti su decorrenza e ambito operativo di tale regime sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la recente **Circolare n.44/E del 26 novembre 2012**.

Tale pronuncia si aggiunge alle disposizioni attuative che sono state stabilite, in primis, dal **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012**, e successivamente dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.165764/2012 del 21 novembre 2012**, che ha individuato le modalità d'esercizio, l'efficacia e la durata dell'opzione per la nuova disciplina.

In particolare, il nuovo regime sostituisce il precedente meccanismo dell'“IVA per cassa”, contenuto nell'art.7 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 2/2009, che è rimasto, quindi, in vigore sino al 30 novembre 2012.

Rispetto a quest'ultimo, la nuova disciplina:

- ✓ aumenta il limite del volume d'affari che consente di optare per tale regime, elevandolo, da 200.000 euro, a 2 milioni di euro, rendendo così applicabile il meccanismo ad una maggior platea di imprese e professionisti;
- ✓ riguarda il complesso delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo che se ne avvale, con riflessi anche sulla detrazione dell'IVA assolta per le operazioni passive (acquisti di beni e servizi) effettuate dal medesimo soggetto;
- ✓ riconosce al cessionario/committente, che non opta per il medesimo regime, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle operazioni passive, sin dal momento dell'effettuazione delle operazioni stesse, a prescindere dall'effettivo pagamento del corrispettivo ai propri fornitori.

In materia, l'ANCE ha messo a punto le «**Prime “linee guida” alla luce delle disposizioni attuative**», per riepilogare l'operatività del nuovo meccanismo e gli adempimenti “contabili” facenti capo ai soggetti interessati, tenuto conto anche dei primi chiarimenti emanati in materia dall'Agenzia delle Entrate.

Nuovo Studio di Settore per l'edilizia

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 31 dicembre 2012 (*supplemento straordinario* n. 17), è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2012 che approva i **nuovi Studi di Settore relativi alle attività nel comparto dei servizi, tra i quali è compreso anche il nuovo Studio di Settore per l'edilizia VG69U**, in vigore già a partire dal periodo d'imposta 2012 (dichiarazione dei redditi 2013).

Il citato Decreto, all'art. 1, comma 10, stabilisce che tali Studi possono essere integrati dai correttivi congiunturali, indispensabili per garantire una corretta rappresentazione dell'attuale quadro economico, caratterizzato da una forte crisi dei mercati.

In merito si ricorda che, lo Studio VG69U è stato approvato lo scorso 6 dicembre 2012 dalla Commissione degli esperti, anche a seguito del "*via libera condizionato*" dell'ANCE, la quale ha subordinato il proprio assenso al formale impegno dell'Amministrazione Finanziaria a

- tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento;
- sottoporre all'attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2012, successivamente all'approvazione dello Studio.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'ANCE in sede di "*test*" del nuovo Studio, l'Agenzia delle Entrate si è riservata di valutare l'opportunità di integrare il Quadro Z del Modello con informazioni relative al *grado di utilizzo dei beni strumentali*, utili ai fini della stima dei ricavi per quelle imprese che, rispetto alle normali esigenze produttive, risultino di fatto "*sovrastrutturate*" in termini di disponibilità di beni strumentali. Questo significa che, in una fase di congiuntura economica negativa come quella attuale, le dotazioni di beni strumentali possono risultare solo parzialmente utilizzate e, a parere dell'ANCE, tale circostanza deve poter essere considerata nelle elaborazioni dello Studio di Settore.

Pienamente accolte, poi, le richieste dell'ANCE in merito all'individuazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'allestimento dei cantieri. Già a decorrere dal periodo d'imposta 2012, nel Quadro Z del nuovo VG69U, sarà prevista l'indicazione sia del nuovo scaglione di valore dell'intervento sino a 20.000 euro (che delimita i cantieri relativi a "*piccole lavorazioni*"), sia l'inclusione dei lavori acquisiti in subappalto, poiché, anche in tale fattispecie, possono essere sostenuti costi specifici di allestimento del cantiere (anche nel caso in cui si operi all'interno del cantiere principale, installato dall'appaltatore).

Infine, la Commissione degli esperti ha fissato, per il prossimo mese di marzo 2013, l'incontro per valutare i nuovi correttivi "*anticrisi*" da applicare per il periodo d'imposta 2012.

LAVORI ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione ANCE in Algeria, 22-23 gennaio 2013

L'Ance, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Ambasciata d'Italia ad Algeri e l'Ice, organizza una **missione ad Algeri nelle date 22-23 gennaio 2013**.

L'iniziativa avrà quale obiettivo prioritario i programmi di edilizia abitativa sociale che il Governo Algerino intende realizzare su vasta scala con avvio immediato.

Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dott. Mario Ciaccia, su invito del Ministro Algerino dell'Habitat e dell'Urbanizzazione, Sig. Abdelmajid Tebboune, ha guidato una missione preparatoria ad Algeri il 5 dicembre u.s., alla quale hanno partecipato il Presidente dell'Ance, **Ing. Paolo Buzzetti** insieme al Presidente del Gruppo PMI Internazionale, **Ing. Carlo Ferretti** ed ai rappresentanti delle imprese di costruzioni già operanti in Algeria.

Nel corso della premisione, il Viceministro Ciaccia e il Ministro Tebboune hanno firmato un "*Protocollo d'intesa*" che prevede la partecipazione delle imprese italiane in partnership con imprese algerine **per la costruzione di 100.000 unità abitative**.

Ad oggi alla missione hanno aderito oltre 70 aziende di media e grande dimensione e diverse Associazioni, sia Regionali che Territoriali.

Missione dell'ANCE in Perù (Lima, 10-12 dicembre 2012)

Lo scorso 10-12 dicembre, ANCE, CONFINDUSTRIA, ICE e Ministero degli Affari Esteri, hanno organizzato una missione imprenditoriale a Lima, in Perù, in occasione della visita nel Paese del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, **On. Marta Dassù**.

L'iniziativa, ha visto la partecipazione di circa 50 aziende della filiera delle costruzioni ed ha approfondito le opportunità di collaborazione industriale offerte dal mercato peruviano alle imprese italiane, puntando a favorire sia le relazioni commerciali che gli investimenti diretti delle nostre aziende nel Paese.

Nel corso delle giornate di lavoro, l'ANCE ha organizzato un **Panel sulle infrastrutture** che ha visto la partecipazione del Vice Ministro dell'Energia, Luis Ortigas Cuneo e del Vice Ministro dei Trasporti, Alejandro Chang Chiang.

Il Perù è la realtà dell'America Latina ad essersi maggiormente distinta nell'ultimo decennio per i ritmi di crescita economica e per l'atteggiamento di decisa apertura agli scambi internazionali, confermato peraltro dalla recente sottoscrizione dell'Accordo di Libero Scambio fra Unione Europea e Comunità Andina.

L'attuale fase di espansione dell'economia peruviana, trainata dall'ingente afflusso di investimenti diretti dall'estero, è confermata dalle valutazioni delle principali organizzazioni internazionali, che pongono il Perù ai vertici della regione in tutte le classifiche di competitività economica.

Visita dell'ANCE in Brasile (Rio de Janeiro - San Paolo)

In occasione della missione in Perù del Sottosegretario agli Affari Esteri, Dr.ssa Marta Dassù, (Lima 10-12 dicembre u.s.), il Min. Plen. Massimo Rustico si è recato a San Paolo e Rio de Janeiro, al fine di poter avere un quadro aggiornato dei programmi brasiliani nel settore dell'habitat sociale e delle infrastrutture, con particolare attenzione alle due megalopoli e verificare la disponibilità delle controparti brasiliane ad una maggiore presenza di imprese italiane nel mercato, fermo restando la necessità di partnership con imprese locali anche per gli stringenti vincoli normativi e le barriere di entrata ivi esistenti.

Dagli incontri avuti è emerso quanto segue:

1. Forti barriere all'entrata determinate da una struttura oligopolistica del mercato. Poche grandi imprese brasiliane, (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS), costituiscono di fatto un cartello che rende difficile l'accesso al mercato delle infrastrutture da parte di aziende straniere. Salvo si tratti settori di alta tecnologia non sufficientemente presenti nel mercato locale;
2. Tali barriere all'entrata, possono però essere in parte mitigate dalla ricerca di partner locali con una forte presenza locale anziché nazionale.

Al SINDUSCON di Rio – equivalente dell'ANCE – vi è stato un incontro con il Presidente Kauffmann, il quale ha incoraggiato le imprese italiane a visitare il Brasile dando disponibilità a collaborare con l'ANCE per l'organizzazione di una missione ad hoc. Egli ha chiaramente fatto capire che vi è spazio per collaborazioni tra imprese, visto l'enorme sviluppo del mercato locale, sottolineando al contempo che il Paese soffre di un gap abitativo e infrastrutturale insostenibile nel medio-lungo termine, e che l'offerta da parte dell'industria brasiliana è attualmente insufficiente.

Nell'illustrare il grande progetto di *PORTO MARAVILHA* a Rio, per la riqualificazione totale di una vasta area adiacente al porto, il Presidente Kauffmann ha detto che la vastità del progetto lascia ampi spazi alla presenza di imprese straniere.

In conclusione, sulle infrastrutture appaiono molto forti le barriere di entrata; nel settore delle costruzioni abitative le medesime appaiono molto più labili. Trattandosi, quello brasiliano, di uno dei maggiori e più attivi mercati nel Mondo, si ritiene opportuno effettuare ogni possibile sforzo per tentare di entrarvi, con particolare attenzione al settore delle abitazioni.

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012 un comunicato del Ministero del Lavoro dal titolo "Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo".

Il Ministero pertanto rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento allegato al decreto, approvato dalla Commissione consultiva in data 16 maggio 2012, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

All'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, il legislatore definisce il campo di applicazione rivolto ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori.

Anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo l'allegato al decreto suddetto.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. si considerano assolute in caso adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in parola. Si evidenzia tuttavia che il datore di lavoro può scegliere comunque di redigere un documento di valutazione dei rischi, nel rispetto dei principi definiti dal d. lgs. n. 81/08.

Si ricorda inoltre che l'interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale *documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate (...)*.

Si sottolinea che le procedure non tengono conto delle peculiarità del settore edile ed in alcuni punti risultano di difficile applicazione. Tali criticità sono state più volte avanzate alle autorità competenti.

Si rende noto che con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), il termine entro il quale i datori di lavoro di aziende fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi è stata portata al 30 giugno 2013.

Energia Intelligente per l'Europa (EIE): il bando 2013 e la giornata informativa europea (Brussels, 23 Gennaio 2013)

È stato pubblicato l'invito a presentare proposte 2013 nell'ambito del programma "Energia Intelligente per l'Europa". L'invito scadrà l'8 Maggio 2013 e prevede una disponibilità finanziaria di 65 milioni di euro. Il cofinanziamento UE per i progetti selezionati sarà del 75% dei costi eleggibili.

Il programma Energia Intelligente per l'Europa 2007-2013 (EIE II) rientra nel Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) dell'Unione Europea. Basato sull'esperienza acquisita nel quadro del programma "*Energia intelligente in Europa 2003-2006*", EIE II contribuisce alla Strategia europea per un'energia competitiva "*Energia 2020*". Il budget è destinato a finanziare, attraverso bandi annuali, i migliori progetti europei.

Il bando 2013 prevede azioni nelle seguenti aree tematiche:

- efficienza energetica ed uso razionale delle risorse energetiche - SAVE (budget indicativo: 15,6 milioni di euro);
- fonti d'energia nuove e rinnovabili - ALTENER (budget indicativo: 12,6 milioni di euro);
- energia e trasporti - STEER (budget indicativo: 9,6 milioni EUR);
- iniziative integrate che combinano differenti aspetti dei programmi SAVE, ALTENER e STEER o che riguardano priorità specifiche dell'UE (budget indicativo: 27,2 milioni di euro). Il Bando 2013 prevede le seguenti iniziative integrate:
 1. Efficienza energetica e risorse rinnovabili nell'edilizia;
 2. BUILD UP Skills, qualificazione e di formazione di manodopera nel settore dell'edilizia (Pilastro II);
 3. Local energy leadership;
 4. Mobilitare gli investimenti locali in energia.

Si segnala che l'invito a presentare proposte per l'iniziativa integrata BUILD UP Skills - II° Pilastro ha, nel 2013, due scadenze distinte:

- il 30 Aprile 2013 scadrà l'invito 2012;
- il 28 Novembre 2013 scadrà l'invito 2013.

Tutti i candidati devono essere persone giuridiche, pubbliche o private, aventi sede in uno dei 27 Stati membri dell'UE, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia e Repubblica di Macedonia. Potrà essere firmata una convenzione di sovvenzione anche con soggetti giuridici con sede in Paesi Terzi, purché tali Paesi abbiano già compiuto i passaggi fondamentali per entrare nel Programma "*Energia Intelligente Europa*".

La presentazione delle proposte avviene esclusivamente per via elettronica (sistema di iscrizione on line) utilizzando i moduli di domanda presenti sul sito web del programma EIE.

Si segnala, infine, che :

- il 23 Gennaio si terrà a Brussels la giornata informativa europea sul programma “Energia Intelligente per l’Europa”, bando 2013. L’evento, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di più di 700 persone, offrirà una panoramica generale del programma EIE, dei contesti politici specifici, delle priorità di finanziamento di quest’anno, descrizioni dei progetti in corso in diversi settori.
- il 1 Febbraio si terrà a Roma in GSE la giornata informativa italiana sullo stesso tema.

Partecipare alla selezione per i finanziamenti, previsti nel quadro del programma EIE, è un processo estremamente competitivo, solo i migliori progetti sono finanziati. Pertanto, le citate giornate informative 2013 intendono:

- presentare il programma EIE e le priorità per il prossimo bando 2013;
- aggiornare le conoscenze dei partecipanti in tema di politiche europee per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica;
- presentare i progetti EIE in corso e gli elementi del loro successo;
- spiegare le modalità di partecipazione;
- offrire sessioni dedicate ad ogni area specifica di finanziamento;
- organizzare incontri bilaterali con lo staff EIE incaricato della gestione dell’iniziativa;
- supportare la ricerca partners e facilitare la creazione di network.

Il nuovo regolamento UE che semplifica l’accesso ai fondi dell’UE per le imprese, le città, le regioni e i ricercatori europei

A partire dal 1° gennaio 2013 le imprese, le ONG, i ricercatori, gli studenti, le città e altri destinatari potranno accedere in modo più semplice ai fondi dell’UE: il nuovo regolamento finanziario dell’Unione è entrato in vigore e la Commissione ha adottato le nuove modalità di applicazione per questo testo di legge. Semplificazione delle procedure, maggiore trasparenza e responsabilità a tutela dei cittadini europei gli obiettivi della normativa.

Il nuovo regolamento finanziario prevede la riduzione dei tempi tra l’invito a presentare proposte e la conclusione degli accordi di sovvenzione, come pure i termini di pagamento. L’enfasi del sistema di concessione delle sovvenzioni passerà dal rimborso delle dichiarazioni di spesa ai pagamenti in base ai risultati effettivamente raggiunti, attraverso un uso maggiore di importi fissi, tassi forfettari e costi unitari. Verranno inoltre introdotti i “premi incentivo”, ovvero premi versati ai vincitori dei concorsi per lo sviluppo di soluzioni a problemi esistenti.

Le nuove regole permetteranno di responsabilizzare in misura maggiore coloro che gestiscono il denaro dei contribuenti europei: in futuro, le autorità degli Stati membri che gestiscono i fondi europei dovranno firmare e trasmettere alla Commissione dichiarazioni annuali attestanti che i fondi dell’UE sono stati spesi in modo corretto.

Infine, vari strumenti finanziari, quali prestiti, capitale o garanzie, saranno utilizzati per migliorare l’efficacia dei fondi dell’UE, moltiplicandone quindi l’impatto finanziario. Vi saranno nuove possibilità per un’attuazione più flessibile dei partenariati pubblico-privato (“PPP”) per rispondere alle esigenze delle parti interessate dell’industria europea che vi partecipano.

Tale regolamento rappresenta un primo passo verso l'effettiva semplificazione delle procedure di gestione dei fondi UE, lavoro che la Commissione intende proseguire nei prossimi anni portando avanti una serie di proposte da integrare saldamente nella nuova programmazione finanziaria (2014-2020).

BEI: 345 Milioni di sostegno europeo per il primo grande progetto di energia solare in Nord Africa

L'Europa investirà 345 milioni di euro nel primo progetto di energia solare in Nord Africa. L'ammontare, più del 50% del costo totale del progetto, sarà investito nella costruzione di una centrale solare ad Ouarzazate, con una capacità di produzione energetica dai 125 ai 160 MW e una capacità minima di immagazzinamento dell'energia di tre ore. Il progetto sarà il primo nell'ambito del Piano Solare del Marocco e il più grande progetto nell'ambito del Piano Solare Mediterraneo il cui scopo è di dispiegare 20 GW di ulteriore capacità energetica rinnovabile entro il 2020.

Il complesso di Ouarzazate mira a raggiungere una capacità potenziale di 500 MW, che equivale ad alimentare una città di 250.000 abitanti. Una volta pienamente sviluppato, questo complesso solare sarà uno dei più grandi del mondo. Nella sua prima fase permetterà di evitare l'emissione di 110.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno; di sviluppare il settore delle energie rinnovabili e garantire la sicurezza energetica in Marocco; di creare posti di lavoro e di promuovere un sistema integrato di industria locale solare. Il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e con gli obiettivi strategici del mandato del FEMIP in termini di sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici in relazione alla domanda di energia. La prima fase del complesso solare di Ouarzazate sarà operativa nel 2015.

Un impegno finanziario di circa 300 milioni di euro è stato quindi firmato a Marrakech dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI); l'Agenzia Francese di Sviluppo (AFD); KfW Entwicklungsbank (KfW) e MASEN, promotore del complesso solare di Ouarzazate in Marocco. Questo pacchetto è stato inoltre agevolato da una sovvenzione dell'UE di 30 milioni di euro. L'investimento è pertanto suddiviso come segue:


- BEI: 100 milioni di euro;
- UE: 30 milioni di euro (sotto forma di finanziamento a fondo perduto);
- Agenzia francese AFD: 100 milioni di euro;
- Agenzia tedesca KfW/Ministero per la cooperazione e lo sviluppo economico (BMZ): 100 milioni di euro;
- Agenzia tedesca KfW/Ministero per l'Ambiente, la Conservazione della Natura e la Sicurezza Nucleare (BMU): 15 milioni di euro.

Politica di coesione dell'UE 2014-2020: le proposte della Commissione Europea

Gli attuali programmi di finanziamento regionali si concluderanno nel 2013 ed è già in corso il dibattito sulle possibili opzioni per la futura politica di coesione all'indomani del 2014. Tale riflessione si inserisce nel più ampio contesto del bilancio dell'UE e della strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le proposte della Commissione riguardano non solo la consistenza delle risorse da impiegare nella

Politica di Coesione, ma anche e soprattutto numerose modifiche relative alle modalità di progettazione e attuazione della stessa, al fine di incrementarne l'efficienza e l'efficacia.

In base al nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, il bilancio totale proposto per la Politica di Coesione è pari a **336 miliardi di euro**.



I 336 miliardi di euro della Politica di Coesione verranno distribuiti come segue:

- 68.7 miliardi di euro per il Fondo di coesione;
- 162.6 miliardi di euro per le Regioni meno sviluppate;
- 38.9 miliardi di euro per le Regioni di transizione;
- 53.1 miliardi di euro per le Regioni più sviluppate;
- 11.7 miliardi di euro per la Cooperazione territoriale europea;
- 0.9 miliardi di euro per le Regioni ultraperiferiche e aree scarsamente popolate.

Tutte le regioni dell'UE continueranno a ricevere sostegno nell'ambito di tre categorie:

- regioni meno sviluppate, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE, che continueranno a essere la priorità fondamentale;
- regioni di transizione, con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media UE-27;
- regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 90 % della media.

Al fine di rafforzarne efficacia ed efficienza, la Commissione propone le seguenti modifiche:

- creazione di indicatori comuni e specifici per programma, rendicontazione, controllo e valutazione;
- elaborazione di un quadro di riferimento dei risultati per tutti i programmi con specifica delle tappe fondamentali e di obiettivi chiari e misurabili;
- creazione di una "riserva di efficacia ed efficienza" pari al 5% delle dotazioni nazionali (per Stato membro, fondo e categoria di regione);
- definizione delle condizionalità ex-ante, quale garanzia dell'esistenza di condizioni per investimenti efficaci.

Con la nuova proposta, anche il ruolo del *Fondo Sociale Europeo* (FSE) sarà rafforzato. Per ogni categoria di regioni sarà stanziata una quota minima del budget, più alta rispetto a prima (almeno il 25% per le regioni meno sviluppate, il 40% per le regioni di transizione

e il 52% per le regioni più sviluppate). Tale quota corrisponde ad almeno 84 miliardi di euro per il FSE, rispetto agli attuali 75 miliardi.

Una quota minima del 20 % dell'*FSE* sarà destinata ad azioni in ambito di:

- inclusione sociale;
- lotta alla disoccupazione giovanile;
- promozione dell'invecchiamento sano e attivo;
- sostegno alle comunità e ai gruppi più svantaggiati.

Lancio europeo di un sistema di indicatori per il turismo sostenibile (22 febbraio 2013, Brussels)

Il 22 febbraio 2013 si terrà a Brussels una conferenza sul sistema europeo di indicatori del turismo per la gestione sostenibile in fatto di destinazioni.

La Commissione Europea ha commissionato uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema europeo del turismo di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni, iniziato a gennaio 2012.

Si proporrà un sistema rivolto alle autorità locali e regionali ed alle parti interessate, semplice, facile da attuare, su base volontaria e con un approccio user friendly, per ispirare le destinazioni ad incorporare la sostenibilità come parte centrale e integrante della loro gestione delle performance, del monitoraggio, dell'analisi comparativa e dei processi decisionali.

La conferenza presenterà i risultati dello studio con l'obiettivo di fornire uno strumento con una serie di indicatori e una guida passo-passo, per aiutare i manager delle destinazioni, al fine di adottare il sistema nel modo adeguato.

Una sessione di apertura e di domande è prevista, durante le sessioni di lavoro.

Ultimo Bando annuale Life Plus 2013 per progetti ambientali

Si comunica che è prevista per il 14 febbraio l'uscita del bando 2013 nell'ambito del programma Life Plus, lo strumento comunitario utilizzato dall'Unione Europea per finanziare progetti ambientali. Life Plus è nato per contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile.

Per il periodo 2007-2013, sono stati stanziati un totale di circa 2,1 miliardi di euro per progetti ripartiti secondo tre componenti:

- natura e biodiversità;
- politica e governance ambientale;
- informazione e comunicazione.

Scadenza indicativa del Bando 25 giugno 2013.

Per maggiori dettagli sul programma la Guida Ance sugli strumenti comunitari di interesse del settore delle costruzioni, edizione Febbraio 2012.